SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 134° — Numero **141**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 18 giugno 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 18 giugno 1993, n. 191.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 aprile 1993, n. 113, recante interventi finanziari a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 19 aprile 1993, n. 113, recante interventi finanziari a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 giugno 1993

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SAVONA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

— —

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 19 APRILE 1993, N. 113.

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «per l'anno 1993» *sono sostituite dalle seguenti*: «per ciascuno degli anni 1993 e 1994»;

al comma 2, le parole: «Per l'anno 1993» *sono sostituite dalle seguenti*: «Per ciascuno degli anni 1993 e 1994»;

al comma 3, primo periodo, le parole: «Per l'anno 1993» *sono sostituite dalle seguenti*: «Per ciascuno degli anni 1993 e 1994»; *e al terzo periodo, le parole*: «per l'anno 1993» *sono sostituite dalle seguenti*: «per ciascuno degli anni 1993 e 1994»;

al comma 4, le parole da: «le società in liquidazione che abbiano cessato» *fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti*: «le società in liquidazione o che abbiano cessato l'esercizio dell'attività e le società cooperative per le quali sia stato proposto lo scioglimento d'ufficio di cui all'articolo 2544 del codice civile. Il diritto annuale per le società di persone è determinato nella misura di lire 250.000»;

al comma 5, le parole da: «in lire 110.560 milioni per l'anno 1993» *sono sostituite dalle seguenti*: «in lire 110.560 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994»; *e le parole*: «stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1993» *sono sostituite dalle seguenti*: «stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 19 aprile 1993, n. 113, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 90 del 19 aprile 1993.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 25.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2538):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (AMATO) e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (GUARINO) il 19 aprile 1993.

Assegnato alla X commissione (Attività produttive, commercio), in sede referente, il 19 aprile 1993, con pareri delle commissioni I, III e V.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 27 aprile 1993.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 25 maggio 1993.

Esaminato dalla X commissione il 12 e 13 maggio 1993.

Esaminato in aula e approvato l'8 giugno 1993.

Senato della Repubblica (atto n. 1289):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede referente, il 9 giugno 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 8ª e della giunta per gli affari europei.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 10 giugno 1993.

Esaminato dalla 10ª commissione il 15 e il 16 giugno 1993.

Esaminato in aula e approvato il 17 giugno 1993.

93C0261

LEGGE 18 giugno 1993, n. **192**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 140, recante proroga dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 1992.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 14 maggio 1993, n. 140, recante proroga dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 1992, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 giugno 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GALLO, *Ministro delle finanze*

VISTO, *il Guardasigilli*: CONSO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 14 MAGGIO 1993, N. 140.

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «30 giugno 1993» *sono sostituite dalle seguenti*: «15 luglio 1993»;

al comma 2, le parole: «30 giugno 1993» *sono sostituite dalle seguenti*: «15 luglio 1993»;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Nei confronti dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 del presente articolo, le soprattasse previste dall'articolo 92, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, per l'omesso o l'insufficiente versamento delle imposte, e dei relativi acconti, delle rate di imposta e delle altre somme, e dei relativi acconti, dovute con riferimento alle dichiarazioni di cui ai medesimi commi 1 e 2, sono fissate nella misura unica dell'1 per cento se il versamento è eseguito entro il 30 giugno 1993 e del 3 per cento se il versamento è eseguito oltre tale data ed entro il 15 luglio 1993. Le soprattasse sono ridotte alle misure di cui al periodo precedente a condizione che siano versate unitamente alle imposte, alle rate di imposta e alle altre somme cui afferiscono. Non è dovuto il pagamento degli interessi previsti dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni»;

dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Nelle more della effettiva riscossione delle imposte di cui ai commi 3 e 4, i limiti quantitativi per le anticipazioni di tesoreria per gli enti locali sono aumentati per un importo pari al 50 per cento della corrispondente entrata prevista nei rispettivi bilanci di esercizio».

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis*. — 1. Le pene pecuniarie indicate nell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e nell'articolo 13, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, applicabili per le violazioni relative alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche e delle società e associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché dei Gruppi europei di interesse economico (GEIE) di cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, presentate per il periodo d'imposta 1992, sono ridotte ad un decimo del relativo ammontare.

2. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche nei confronti dei soggetti di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativamente alle dichiarazioni dei redditi presentate dal 1° gennaio al 15 luglio 1993.

3. Fermo restando il disposto del comma 2-*bis* dell'articolo 1 del presente decreto, per le dichiarazioni dei redditi indicate nel comma 1 del presente articolo presentate per il periodo d'imposta 1992, la soprattassa per omesso o insufficiente versamento di cui all'articolo 92, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è ridotta ad un decimo per le violazioni conseguenti alle detrazioni d'imposta spettanti, in luogo degli oneri deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

4. I soggetti, diversi da quelli indicati nell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che esercitano attività commerciali e quelli che esercitano arti e professioni, i cui ricavi o compensi superano l'ammontare indicato rispettivamente nel primo comma dell'articolo 18 e nel quarto comma dell'articolo

19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono esonerati, per le dichiarazioni dei redditi indicate nel comma 1 del presente articolo presentate per il periodo di imposta 1992, dall'obbligo di compilazione dei prospetti dei dati per il calcolo del contributo diretto lavorativo di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

5. Per l'anno 1993, il termine del 20 giugno, previsto dall'articolo 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, come modificato dall'articolo 4, comma 9-*bis*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, entro il quale i centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati consegnano all'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni dei redditi e le buste indicate nella medesima disposizione, è prorogato al 25 luglio 1993».

AVVERTENZA

Il decreto-legge 14 maggio 1993, n. 140, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 15 maggio 1993.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 25 giugno 1993.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1241):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CIAMPI) e dal Ministro delle finanze (GALLO) il 15 maggio 1993.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze) in sede referente, il 17 maggio 1993, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 19 maggio 1993.

Esaminato dalla 6ª commissione il 19 e 20 maggio 1993.

Relazione scritta annunciata il 24 maggio 1993 (atto n. 1241 *A* - relatore sen. FAVILLA).

Esaminato in aula e approvato il 25 maggio 1993.

Camera dei deputati (atto n. 2713):

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 26 maggio 1993, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 9 giugno 1993.

Esaminato dalla VI commissione l'8 giugno 1993.

Esaminato in aula e approvato il 17 giugno 1993.

Senato della Repubblica (atto n. 1241 *B*):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede referente, il 17 giugno 1993, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 6ª commissione il 17 giugno 1993.

Esaminato in aula e approvato il 17 giugno 1993.

92C0262

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 giugno 1993.

Misure dirette a fronteggiare le situazioni di emergenza connesse con gli incendi boschivi, con la partecipazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco alla campagna 1993. (Ordinanza n. 2321/FPC)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto l'art. 25, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, concernente la proroga della gestione fuori bilancio del Fondo per la protezione civile;

Vista la nota in data 22 maggio 1993 del Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi - n. 1375/03/3015(75) con cui viene rinnovata la disponibilità di quella amministrazione a collaborare con le regioni, anche nell'anno in corso, nella lotta agli incendi boschivi, con il richiamo di un congruo contingente di vigili del fuoco volontari e con l'acquisto e la gestione di mezzi specifici per l'intervento boschivo, quantificando in lire 20 miliardi la spesa occorrente, cui peraltro non può far fronte senza copertura degli oneri conseguenti;

Vista la nota in data 29 aprile 1993, n. 17351, con cui la regione autonoma della Sardegna - assessorato della difesa e dell'ambiente, al fine di garantire la tempestiva organizzazione della campagna antincendi boschivi 1993, chiede di confermare la collaborazione del Dipartimento della protezione civile per prevenire e reprimere gli incendi boschivi nella regione garantendo, come per gli anni scorsi, l'efficienza dell'intera struttura antincendio regionale con il coinvolgimento dell'Aviazione leggera dell'Esercito (21° A.L.E.) e del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista la successiva nota in data 2 giugno 1993, n. 24607, con cui lo stesso assessorato della regione autonoma della Sardegna, in considerazione del grave stato di pericolosità per gli incendi nell'isola, chiede che venga disposto l'invio di un nucleo composto da almeno tre ufficiali e un sottufficiale del Corpo forestale dello Stato dotato di propri automezzi ed autisti per integrare gli organici della sala operativa regionale di Cagliari, nonché da un ufficiale superiore dello stesso Corpo per le funzioni di collegamento e coordinamento;

Vista la nota n. 19510 in data 7 giugno 1993 con la quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste in accoglimento della richiesta della regione autonoma della Sardegna di concorso del Corpo forestale dello Stato alla campagna antincendi 1993 dispone l'invio di quattro ufficiali e designa altresì l'ufficiale superiore per le funzioni di collegamento e di coordinamento, quantificando orientativamente in lire 120 milioni l'onere complessivo di detto concorso;

Considerato che nella seduta del giorno 11 giugno 1993 il Consiglio dei Ministri ha esaminato la relazione

presentata dal Presidente del Consiglio concernente i gravi pericoli connessi con il fenomeno degli incendi boschivi che si verificano in estate sul territorio nazionale ed in particolare nella Sardegna ed ha ravvisato la necessità di confermare anche per quest'anno gli interventi disposti dal Dipartimento della protezione civile con apposita ordinanza;

Considerata, per i motivi di cui sopra, la necessità di adottare misure adeguate atte ad evitare situazioni di grave pericolo o maggiori danni a persone o a cose connessi con il fenomeno degli incendi boschivi che interessa nel periodo estivo il territorio nazionale;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma, e, in particolare, all'art. 3 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, all'art. 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 837, all'art. 3, commi primo, secondo e terzo, della legge 13 maggio 1985, n. 197;

Dispone

Art. 1.

1. Allo scopo di evitare le gravi situazioni di pericolo, ovvero i maggiori danni a persone o a cose connessi con gli incendi boschivi sul territorio nazionale, si autorizza il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, a richiamare, in deroga al divieto di assunzioni previsto dall'art. 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 837, nel periodo dal 15 luglio 1993 al 15 settembre 1993 e per la durata non superiore a centossessanta giorni, fino a cinquemilacinquecento vigili del fuoco volontari.

2. Con il personale di cui al comma precedente, a valere su tale autorizzazione, il Ministero dell'interno provvede anche alle esigenze per la campagna antincendi boschivi in Sardegna con l'impiego dei vigili del fuoco volontari nelle basi operative regionali affidate alla responsabilità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle dirette dipendenze di personale permanente comandato a prestarvi servizio.

Art. 2.

1. Il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, è, altresì, autorizzato nello stesso periodo ad erogare al personale tecnico e amministrativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco i compensi per il lavoro straordinario che esso svolgerà oltre i turni ordinari di servizio e per quello svolto ai sensi del comma 2, dell'art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422.

Art. 3.

1. La funzione del coordinamento delle attività antincendi, svolta dal centro operativo regionale della Sardegna è integrata dall'ispettore regionale dei vigili del fuoco ed in sua sostituzione dal comandante provinciale vigili del fuoco di Cagliari, cui il direttore del centro farà riferimento per tutte le questioni concernenti l'attività straordinaria di spegnimento degli incendi nel periodo indicato dall'art. 1.

Art. 4

1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e per le foreste, è autorizzato ad inviare in Sardegna, nel periodo indicato al precedene art. 1, un nucleo composto da quattro ufficiali e due sottufficiali del Corpo forestale dello Stato, dotato di propri automezzi e relativi autisti, per integrare gli organici della sala operativa regionale di Cagliari (COR) e per la ricognizione tecnico-operativa sul territorio.

2. Alle funzioni di collegamento e coordinamento dell'attività del suddetto personale con le altre forze statali e regionali è preposto il dott. Macco t. SFP Pierluigi ufficiale superiore del Corpo forestale dello Stato designato dall'amministrazione di appartenenza

Art. 5.

1. I centri operativi regionali costituiti nelle regioni Liguria, Toscana e Sicilia possono essere integrati, a richiesta delle regioni stesse, per il periodo indicato dall'art. 1, e per l'espletamento delle funzioni di coordinamento di loro competenza, dagli ispettori regionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed in loro sostituzione dai comandanti provinciali dei capoluoghi di regione.

Art. 6

1. Il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, è autorizzato all'acquisto di mezzi e materiali antincendio da utilizzare nelle situazioni di pericolo considerate.

2. A tal fine può avvalersi, per le procedure di acquisto, delle deroghe e delle autorizzazioni di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 3 della legge 13 maggio 1985, n. 197. Sui singoli acquisti verrà sentita la commissione avente il compito di esprimere parere sulle proposte degli acquisti e delle lavorazioni concernenti il macchinario e le attrezzature tecniche, i letti ed i mobili metallici interessanti la Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, nonché, su questioni aventi rapporti con gli acquisti e le lavorazioni medesime.

Art. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione dei precedenti articoli 1, 2, 4 e 6, valutato in lire 20.000 milioni, di cui lire 19.800 milioni per il Ministero dell'interno e lire 200 milioni per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, si provvede con le disponibilità del Fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma 12 giugno 1993

Il Presidente: CIAMPI

93A3482

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 1° giugno 1993.

Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere del comune di Bernalda.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Nicola Petrocelli è stato eletto consigliere del comune di Bernalda (Matera) nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990;

Visto che il predetto amministratore è stato recentemente sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, in esecuzione di un'ordinanza del g.i.p. presso il tribunale di Matera, essendo stati ravvisati nei suoi confronti gravi indizi di colpevolezza per il reato di concussione continuata;

Considerato che la permanenza nel civico consesso del sig. Nicola Petrocelli è incompatibile con la funzione rappresentativa della comunità locale, in quanto rischia di compromettere la regolarità, la trasparenza e la legalità dell'azione amministrativa del comune di Bernalda, con possibile pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Tenuto conto che detta posizione processuale penale si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo consigliere è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica elettiva ricoperta;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Nicola Petrocelli dalla carica di consigliere comunale;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Nicola Petrocelli è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Bernalda (Matera).

Roma, 1° giugno 1993

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Nicola Petrocelli è stato eletto consigliere del comune di Bernalda (Matera) nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990.

Il predetto amministratore è stato raggiunto da un ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal g.i.p. di Matera, in data 22 marzo 1993, in quanto gravemente indiziato del reato di concussione continuata commesso in qualità di assessore.

Il comportamento del sopracitato amministratore e la sua attuale posizione processuale penale appaiono in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica di consigliere.

La permanenza, inoltre, del sig. Nicola Petrocelli all'interno del civico consesso rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa del comune di Bernalda, con possibile pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Matera, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Bernalda e, nelle more, con provvedimento n. 316 R/GAB del 15 aprile 1993, ritenuti sussistenti motivi di grave ed urgente necessità, ne ha disposto la sospensione dalla carica suddetta.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Nicola Petrocelli dalla carica sopracitata, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Bernalda (Matera).

Roma, 1° giugno 1993

Il direttore generale: SORGE

93A3484

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 14 giugno 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Artena S.p.a.», in Milano, e nomina del collegio dei commissari liquidatori e del comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 166 del 16 luglio 1988, con il quale la società «Fundus - Fiduciaria per l'investimento azionario S.p.a.», con sede in Torino, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 233/1986, ed è stato nominato il collegio dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 12 settembre 1988 con il quale sono stati nominati i componenti del comitato di sorveglianza presso la società «Fundus - Fiduciaria per l'investimento azionario S.p.a.», con sede in Torino, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 16 settembre 1988;

Vista la sentenza n. 161 del 15 febbraio 1993, con la quale il tribunale di Milano - sezione fallimenti, ha dichiarato a seguito di dichiarazione di fallimento con sentenza 29 ottobre 1992, della società «Artena S.p.a.», con sede in Milano, via Rugabella n. 1, l'assoggettabilità - ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge n. 233/1986 — della stessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del già citato decreto-legge, si rende necessario sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la società «Artena S.p.a.», con sede in Milano;

Visto l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430;

Decreta:

1. La società «Artena S.p.a.», con sede in Milano, via Rugabella n. 1, iscritta presso la cancelleria società commerciali del tribunale di Milano — al n. 20334 registro società, volume 5668, fascicolo n. 44 — e registrata alla C.C.I.A.A. di Milano al n. 1067498 è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura di liquidazione coatta amministrativa è preposto il collegio di commissari liquidatori della società «Fundus Fiduciaria per l'investimento azionario S.p.a.», composto dai signori:

Nuzzo, avv. Antonio, nato a Roma il 30 maggio 1956, ed avente studio in Roma, vicolo del Bottino, 10;
Rava dott. Carlo, nato a Torino il 1° aprile 1932, ed avente studio in Torino, via San Quintino.

3. Alla medesima procedura è preposto altresì il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della «Fundus - Fiduciaria per l'investimento azionario S.p.a.», composto dai signori:

Del Vecchio avv. Pasquale, nato a Baselice (Benevento) l'11 agosto 1937, con studio in Napoli, piazza G. Bovio n. 8;
Giachino dott. Giuseppe, nato a Fossano (Cuneo) il 14 settembre 1943, con studio in Torino, corso Matteotti n. 21;
Morrone dott. Raffaele, nato a Roma il 9 marzo 1943, primo dirigente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 1993

Il Ministro: SAVONA

93A3486

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 7 giugno 1993.

Approvazione delle graduatorie di merito per l'anno 1993 relative all'assegnazione delle autorizzazioni multilaterali per trasporti di merci su strada nell'ambito dei Paesi aderenti alla Conferenza europea dei Ministri dei trasporti.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1993;

Vista la legge 6 giugno 1974, e successive modificazioni e integrazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 31 luglio 1974;

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 1988, concernente la disciplina relativa al rilascio delle autorizzazioni al trasporto di merci su strada;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1991, n. 198, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 dell'8 luglio 1991, recante il regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989; che modifica la direttiva del Consiglio n. 561 del 12 novembre 1974, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti di merci nazionali ed internazionali;

Considerato che il contingente di autorizzazioni C.E.M.T. attribuito all'Italia ammonta a sessantasette unità;

Considerato che sessantatre autorizzazioni sono state regolarmente rinnovate ad imprese titolari;

Rilevato che tre imprese, già titolari di autorizzazioni C.E.M.T., non hanno prodotto domanda per il rinnovo della stessa per l'anno 1993;

Considerato che ad un'impresa non è stata rinnovata l'autorizzazione in quanto, producendo domanda in data 14 gennaio 1993, l'istanza è stata considerata fuori termine;

Rilevato pertanto che risultano quattro le autorizzazioni C.E.M.T. da attribuire mediante graduatoria;

Esaminate le trecentoquarantadue domande di graduatoria presentate;

Considerato che il regolamento C.E.E. n. 881/92 del Consiglio del 26 marzo 1992, ha soppresso i contingenti di autorizzazioni in ambito C.E.E., rendendo inutile la rinuncia a tali autorizzazioni nei casi previsti dalla normativa in materia;

Considerato che le predette autorizzazioni devono essere ripartite in ragione del 50% cadauna tra le graduatorie previste dalle lettere *A)* e *B)* dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82;

Considerato che le eventuali autorizzazioni che dovessero rendersi disponibili durante l'anno saranno ripartite tra le due graduatorie, seguendone l'ordine, secondo i criteri previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale n. 82/88, avuto in particolare riguardo al fatto che, nel caso di disponibilità di autorizzazioni in numero dispari, l'assegnazione dell'autorizzazione eccedente viene attribuita sulla base della graduatoria *B)*;

Udito il parere della commissione consultiva per l'autotrasporto internazionale di merci, costituita con decreto ministeriale 4 dicembre 1981, e successive modificazioni e integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 344 del 16 dicembre 1981, reso nella riunione del 6 aprile 1993;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le graduatorie di merito allegate al presente decreto, relative all'anno 1993, per il rilascio delle autorizzazioni multilaterali al trasporto di merci su strada della Conferenza europea dei Ministri dei trasporti, da attribuire alle imprese che aspirano a conseguire per la prima volta autorizzazioni multilaterali e alle imprese già titolari, riportate, rispettivamente, negli elenchi 1 e 3.

Alle imprese collocate nelle prime due posizioni, sia della graduatoria *A)* che della graduatoria *B)*, viene attribuita un'autorizzazione C.E.M.T. ciascuna.

Art. 2.

In sede di assegnazione il rilascio delle autorizzazioni è subordinato all'accertamento definitivo dei requisiti dichiarati dalle imprese, anche in ordine alla disponibilità dei veicoli, nonché delle condizioni da rispettare ai sensi degli articoli 4 e 7 del decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82.

Art. 3.

Le imprese escluse dalle graduatorie per mancanza dei requisiti prescritti o per domanda non tempestiva sono complessivamente centoquattro e figurano negli elenchi allegati sub 2, 4 e 5, raggruppate secondo i motivi dell'esclusione stessa.

Art. 4.

Le autorizzazioni che dovessero eventualmente risultare disponibili nel corso del corrente anno, saranno ripartite nelle due graduatorie, seguendone l'ordine, secondo i criteri previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82.

Roma, 7 giugno 1993

Il direttore generale DINI

GRADUATORIA 1993 RELATIVA ALL'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI MULTILATERALI A FAVORE DELLE IMPRESE PREVISTE ALL'ART. 2, LETTERA *A)*, DEL DECRETO MINISTERIALE 3 FEBBRAIO 1988 CHE, NON ESSENDO GIÀ IN POSSESSO DI AUTORIZZAZIONI MULTILATERALI, ASPIRANO A CONSEGUIRE AUTORIZZAZIONI C.E.M.T.

Posizione	Nome impresa	Sede	Punteggio
1	Cecconi S.r.l.	Arezzo	9,80
2	Transalpi di Bontempi M. & C. S.n.c.	Cimadolmo (Treviso)	8,70
3	Bontempi Giuseppe	Cimadolmo (Treviso)	6,20
4	Botter Ado Luigi	Roncade (Treviso)	6,00
5	Scarabelli Renzo	Borgonovo V. Tidone (Piacenza)	5,90
6	Barbanti Gabriele	Cavezzo (Modena)	5,80
7	Lucchi Mario	Cervia (Ravenna)	5,60
8	Rodato Walter	Castello di Godego (Treviso)	4,90
9	Giordani Visoardo	Cervia (Ravenna)	4,50
10	Botter Marino	Roncade (Treviso)	4,30
11	Venieri Romeo	Conselice (Ravenna)	3,90
12	Trancar di Iannilli C. & C. S.n.c.	Bagni di Tivoli (Roma)	3,30

ELENCO 2

IMPRESE RICHIEDENTI ESCLUSE DALLA GRADUATORIA DI CUI ALL'ELENCO 1

A) Per non aver effettuato il numero minimo previsto di viaggi nell'area C.E.M.T.

Nome impresa	Sede
1) Altobello Angelo	Monopoli (Bari)
2) Amodio Vittorio	Monopoli (Bari)
3) Angiulli Francesco	Monopoli (Bari)
4) Arvizzigno Giuseppe	Monopoli (Bari)
5) Baldini Angelo	Modugno (Bari)
6) Baldoni F.lli S.n.c.	Ancona
7) Bastianon Valentino	Possagno (Treviso)
8) Berghem Tir S.r.l.	Bergamo

Nome impresa	Sede
9) Bisegna Carmine	Avezzano (L'Aquila)
10) Brigl distribution S.r.l.	Bolzano
11) Brigl S.r.l.	Bolzano
12) C.T.S. S.p.a.	Monza (Milano)
13) Cagnoni Massimiliano	Roma
14) Calderaro Tommaso	Monopoli (Bari)
15) Caprara Maria	Calendasco (Piacenza)
16) Ceccato Luciano	Giavera del Montello (Treviso)
17) Cecco Bruno	Bussolengo (Verona)
18) Ceragiola Tr.Ti. S.r.l.	Saravezza (Lucca)
19) Ceruti Luigi	Piacenza
20) Ceruti Paolo	Quarto di Gossolengo (Piacenza)
21) Cicorella Roberto	Monopoli (Bari)
22) Colacicco Giovanni	Noicattaro (Bari)
23) Convertini Domenico	Locorotondo (Bari)
24) De Marinis Nicola	Modugno (Bari)
25) Degetto Ezio	Loria (Treviso)
26) Del Rosso Cesare	Avezzano (L'Aquila)
27) Del Rosso Onofrio	Avezzano (L'Aquila)
28) Del Tredici Mario	Pieve a Nievole (Pistoia)
29) Fiedi Baldassar & C. S.n.c.	Cappella Maggiore (Treviso)
30) Eurosped 2000 S.r.l.	Roma
31) Eurotrasporti S.n.c.	Tavernelle di Altavilla V.na (Vicenza)
32) Faustini Giorgio	Ronco all'Adige (Verona)
33) Faustini G. & Ferrari P. S.n.c.	Ronco all'Adige (Verona)
34) Febbrari Marino	Ghedi (Brescia)
35) Ferrario Angelo	Uboldo (Varese)
36) Ferretti Giorgio	Dolce (Verona)
37) Fiori Giuseppe	Macomer (Nuoro)
38) Fiori Giusppe & C. S.r.l.	Macomer (Nuoro)
39) Fla-Tra S.r.l.	Entratico (Bergamo)
40) Fortunato Lorenzo	Monopoli (Bari)
41) Fortunato Nicolo	Monopoli (Bari)
42) Fracassi Lorenzo	Avezzano (L'Aquila)
43) Galanto Beniamino & C. S.n.c.	Monopoli (Bari)
44) Giacomel Ado	Fontanafredda (Pordenone)
45) Gidaro Domenico.	Tiriolo (Catanzaro)
46) Interbartolo spedizioni S.r.l.	Savogna d'Isonzo (Gorizia)
47) Lacitignola Francesco	Monopoli (Bari)
48) Lentini di Lentini M. & C. S.n.c.	Monopoli (Bari)
49) Lenzoni Mario	Pietrasanta (Lucca)
50) Lomastro Giuseppe	Fiorenzuola d'Arda (Piacenza)
51) Marcon Daniele	Padova
52) Mele Claudio	Quarrata (Pistoia)
53) Menna Paolo & C. S.n.c.	Monopoli (Bari)
54) Modesto F.lli Ermes & C. S.n.c.	Trevignano (Treviso)
55) Napoletano Cosimo S.n.c.	Monopoli (Bari)
56) Nugortrans S.n.c.	Nuoro
57) Palumbo Francesco.	Cisternino (Brindisi)
58) Paolin Morgan	Noventa Padovana (Padova)
59) Pavone Filippo	Noicattaro (Bari)
60) Pendenza Osvaldo	Avezzano (L'Aquila)
61) Petrosillo Giuseppe	Monopoli (Bari)
62) Piacentini S.r.l.	Piacenza
63) Pipoli Fedele	Monopoli (Bari)
64) Porcacchia Simonetta	Roma
65) Porciello Roberto	Ostia (Roma)
66) Regano Edoardo	Limbiate (Milano)
67) Riva Antonio	Renate (Milano)
68) Riva S.r.l.	Piacenza
69) Rizzo Trans S.n.c.	Dobbiaco (Bolzano)
70) Rossi Giovanni & Luigi S.n.c.	Avezzano (L'Aquila)
71) Scaccia Franco	Fiuggi (Frosinone)
72) Servo Giuseppe	Avezzano (L'Aquila)
73) Sesana Tr.ti S.n.c.	Annone Brianza (Como)
74) Sol S.p.a.	Monza (Milano)
75) Spagnuolo Antonio	Senise (Potenza)
76) Tinelli Domenico	Monopoli (Bari)
77) Trainmord S.n.c.	Vittorio Veneto (Treviso)
78) Treu S.p.a.	Tarvisio (Udine)
79) Treu S.r.l.	Tarvisio (Udine)
80) Vanni S.r.l.	Viareggio (Lucca)
81) Verna S.n.c.	Celano (L'Aquila)
82) Vitti Pietro	Monopoli (Bari)
83) Zanin Graziano	Conegliano (Treviso)
84) Zazzera Onofrio	Monopoli (Bari)
85) Zinni Michelino	Correzzana (Milano)

ELENCO 3

GRADUATORIA 1993 RELATIVA ALL'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI MULTILATERALI A FAVORE DELLE IMPRESE PREVISTE ALL'ART. 2, LETTERA *B)* DEL DECRETO MINISTERIALE 3 FEBBRAIO 1988 CHE GIÀ IN POSSESSO DI AUTORIZZAZIONI MULTILATERALI ASPIRANO A CONSEGUIRE AUTORIZZAZIONI C.E.M.T.

Posizione	Nome impresa	Sede	Punteggio
1	Bertani trasporti S.p.a.	Castiglione delle Stiviere (Mantova)	187,80
2	Autotrasporti Pigliacelli S.p.a.	Veroli (Frosinone)	117,80
3	Auta Marocchi S.p.a.	Trieste	72,30
4	CO.MI.TRAS. Soc. coop. a r.l.	Redecesio di Segrate (Milano)	55,90
5	Renato Casale S.p.a.	Canale (Cuneo)	39,70
6	Stai Tr.ti interni S.p.a.	Rozzano (Milano)	34,00
7	FZ di Feccia V. & Zanelli G. S.r.l.	Milano	32,00

Posizione	Nome impresa	Sede	Punteggio
8	Autoservizi Bizzarro S.p.a.	Paupisi (Benevento)	31,00
9	Pasinetti Autotrasporti S.p.a.	Trescore Balneario (Bergamo)	29,70
10	Societa aut.ti speciali S.p.a.	Milano	28,60
11	Falezza trasporti S.r.l.	Verona	28,50
12	F.lli Germanetti S.p.a.	Bra (Cuneo)	27,00
13	Sala Teresita	Fiorenzuola d'Arda (Piacenza)	26,00
14	Fagioli S.p.a.	S. Ilario d'Enza (Reggio Emilia)	25,90
15	Bartolomei & Rosaia aut.ti S.n.c.	Trecate (Novara)	25,00
16	Centrans S.n.c.	Reggio Calabria	22,70
17	Boomerang trans S.r.l.	Latina	22,50
18	Aut. multipli Arcese .	Gardolo (Trento)	21,90
19	Adami autotrasporti S.r.l.	Arbizzano di Negrar (Verona)	21,60
20	Paganella S.p.a.	Mantova	21,10
21	Transmec tr. ti inter.li S.r.l.	Spilamberto (Modena)	21,00
22	Atra S.r.l.	Lainate (Milano)	19,00
23	S.A.F. S.p.a.	Trento	19,00
24	F.lli Canil S.r.l.	Bessica di Loria (Treviso)	18,90
25	Feccia Fratelli S.a.s.	Milano	18,00
26	Gruber F.lli S.r.l. .	Bolzano	17,50
27	Martinelli trasporti S.r.l.	Marani di Ala (Trento)	17,30
28	Fresia aut.ti S.p.a. .	Millesimo (Savona)	17,00
29	Bertschi Italia S.r.l.	Busto Arsizio (Varese)	16,20
30	Regoli & C. S.n.c.	Ascoli Piceno	15,90
31	Ciat Rossi S.p.a.	Milano	15,90
32	Vialand S.r.l. .	Bolzano	15,20
33	Rutili Adolfo . .	Marcaria (Mantova)	15,00
34	CON.AL S.c.r.l. . .	Lugo (Ravenna)	14,90
35	Cotras trasporti & spedizioni S.r.l.	Piacenza	14,10
36	Fercam trasporti S.r.l.	Bolzano	14,00
37	Frisinghelli S.r.l. .	Villalagarina (Trento)	13,60
38	G.A.P. S.p.a. .	Torino	13,00
39	Bernardini Guido S.r.l.	Terni	13,00
40	Mutti S.p.a.	Podenzano (Piacenza)	12,90
41	Lannutti S.r.l.	Cuneo	12,70
42	Pagliari Giuliano & C. S.n.c.	Pieve S. Giacomo (Cremona)	12,60
43	Mahlknecht H. S.r.l.	Bolzano	12,60
44	Bernardini Guido	Terni	12,00
45	Lucchi S.I.TRA.S. S.p.a.	Modena	11,70
46	B.F.C. aut.ti S.p.a.	Onara di Tombolo (Padova)	11,60
47	Transnoli S.r.l.	Milano	11,60
48	Alpetrans S.r.l.	Marostica (Vicenza)	11,50
49	Eurotrama S.n.c.	Arco (Trento)	11,30
50	Italsped S.r.l. . .	Udine	11,20
51	A.T.I.B. S.n.c. . .	Laives (Bolzano)	11,00
52	Samogin Pietro Ugo .	Susegana (Treviso)	10,90
53	Forti aut.ti S.r.l.	Gardolo (Trento)	10,90
54	Buratti Marino	S. Carlo di Cesena (Forli)	10,70
55	Lucchi trasporti & spedizioni S.r.l.	Modena	10,60
56	S.p.a. Trasporti 2 S.r.l.	Anagni (Frosinone)	10,20
57	Fumagalli trasporti S.p.a.	Opera (Milano)	10,00
58	Futzer Toni Alois	Cornedo all'Isarco (Bolzano)	10,00
59	SE.TRA.S. S.r.l.	Narni Scalo (Terni)	9,90
60	Indian S.n.c.	Bolzano	9,80
61	Satras S.n.c.	Azzano S. Paolo (Bergamo)	9,60
62	Rainbow S.r.l.	Calendasco (Piacenza)	9,60
63	Forti Trans S.r.l.	Gardolo (Trento)	9,50
64	Interbartolo S.r.l.	Gorizia	9,30
65	D'Angelo aut.ti S.n.c.	Bovisio Masciago (Milano)	9,30
66	Avogaro Renzo	Colognola ai Colli (Verona)	9,00
67	Caredio Franco	Montaldo Scarampi (Asti)	9,00
68	Eredi Cunja Riccardo S.n.c.	Trieste	8,80
69	Trans Europa S.r.l. .	Ascoli Piceno	8,70
70	PE.TRA S.n.c. di Pellegrinelli & C.	Nembro (Bergamo)	8,70
71	Tras-Auto S.n.c. . .	Cassola (Vicenza)	8,60
72	Giancsini Erminio S.r.l. .	Gorizia	8,50
73	Gruber Giuseppe S.p.a.	Bolzano	8,30
74	Bernardi aut.ti S.n.c. . . .	Calendasco (Piacenza)	8,30
75	Chirico trasporti S.n.c. . .	Torino	8,10
76	Sieve Leonida S.r.l. . . .	S. Martino di Lupari (Padova)	8,00
77	F.lli Coan S.n.c. . .	Vittorio Veneto (Treviso)	8,00
78	Autotrasporti Cambianica S.r.l.	San Paolo D'Argon (Bergamo)	8,00
79	Burbello F.lli S.n.c. . .	Onara di Tombolo (Padova)	8,00
80	Ruffo Giorgio . .	Colognola ai Colli (Verona)	8,00
81	Tomasini Adolfo	Rovereto (Trento)	8,00
82	Chinellato Amedeo	Roncade (Treviso)	8,00
83	D'Alfonso aut.ti S.r.l. . .	Crotone (Catanzaro)	7,90
84	Bernardi Antonio	Piacenza	7,80
85	Pecile S.p.a.	Fagagna (Udine)	7,80
86	Rocchietti S.r.l.	Cantalupa (Torino)	7,80
87	Travel S.n.c.	Brugnera (Pordenone)	7,70
88	Cassinelli Gabriella	Piacenza	7,70
89	Ranieri F.lli aut.ti S.n.c. .	Catanzaro	7,70
90	F.lli Filippin S.n.c.	Asoilo (Treviso)	7,60
91	D'Eustachio S.r.l.	Roseto degli Abruzzi (Teramo)	7,60
92	Giancsini trasporti S.r.l. .	Gorizia	7,60
93	S.A.D.I. S.r.c.	Ponte di Legno (Brescia)	7,50

Posizione	Nome impresa	Sede	Punteggio
94	Aut F.lli Pellegrini S.n.c.	Villafranca di Verona (Verona)	7,50
95	Demm S.r.l.	Cesena (Forlì)	7,20
96	Marani trasporti S.p.a.. .	Cesena (Forlì)	7,00
97	Manfreda Giovanni . . .	Udine	7,00
98	Interbartolo Ignazio . . .	Savogna d'Isonzo (Gorizia)	7,00
99	Burello Angelo	Udine	7,00
100	Eberle & C. S.r.l.	Appiano (Bolzano)	7,00
101	Acciardi Italo	Cosenza	7,00
102	F.G.T. S.n.c.	Volpiano (Torino)	7,00
103	Recaldini Alfonso . . .	Garugo (Como)	7,00
104	Weiss Oskar	Lana (Bolzano)	7,00
105	Chinotti Gabriele	Pescantina (Verona)	7,00
106	Edil tras S.p.a. . . .	Pinerolo (Torino)	7,00
107	Case Renato . . .	Taibon Agordina (Belluno)	6,90
108	Giacomazzi Ada . .	Villafranca di Verona	6,90
109	Reinthaler Antonio . . .	Bressanone (Bolzano)	6,90
110	Thaler Franz .	Merano (Bolzano)	6,90
111	Rosati S.p.a. . . .	Pergine Valsugana (Trento)	6,90
112	Menapace Carlo & C. S.a.s.	Bolzano	6,90
113	Transport Service di Fabbiani R.	Caccivio (Como)	6,90
114	Autotrasporti Pinto Casimiro	Porto Sant'Elpidio (Ascoli Piceno)	6,80
115	Piana Giovanni	Nizza Monferrato (Asti)	6,70
116	Venturin Antonio . . .	Cimadolmo (Treviso)	6,70
117	C.A.L. di Bertollo Armando & C. S.a.s.	S. Martino di Lupari (Padova)	6,60
118	Isolana S.r.l. . .	Dogliani (Cuneo)	6,60
119	Menegon Ido S.n.c. . . .	Ponte della Priula (Treviso)	6,60
120	Bizzotto Renzo & C. S.n.c.	Tombolo (Padova)	6,60
121	Sartori Danilo & C. S.n.c.	Avio (Trento)	6,60
122	Three Continents Express Road Service	Trieste	6,50
123	Ghidini Maria Giulia S.n.c.	Latina	6,50
124	Silva Giovanni . . .	Piacenza	6,30
125	Pesce Lino S.r.l.	Marghera (Venezia)	6,20
126	Imperio S.r.l.	Tempio Pausania (Sassari)	6,20
127	T.I.C. aut.ti S.n.c.	Santa Maria Nuova (Ancona)	6,10
128	Cistola Carlo	Roseto degli Abruzzi (Teramo)	6,00
129	Rossi Giampiero	Cossato (Vercelli)	6,00
130	Babini Carlo	Lugo (Ravenna)	6,00
131	Aut. Antonello & C. S.n.c.	S. Martino di Lupari (Padova)	6,00
132	Dalla Pozza Enrico	Vicenza	6,00
133	Laurora Tommaso & C. S.n.c.	Carvico (Bergamo)	6,00
134	Transcar S.p.a.	Pordenone	6,00
135	Aut. Ramero di Ramero & C. S.n.c.	Boves (Cuneo)	6,00
136	Aufderklamm Giuseppe	Terlano (Bolzano)	6,00
137	Carlesso Roberto	Loria (Treviso)	6,00
138	Cappellaccio Marino	Osimo (Ancona)	6,00
139	Raschetti Remo	Bianzone (Sondrio)	6,00
140	Trocchi Franco	Cento (Ferrara)	6,00
141	Santoni Luciano	Gallicano (Lucca)	6,00
142	Tommasini Giorgio	Pieve Emanuele (Milano)	6,00
143	Pasetto Renato	Soave (Verona)	6,00
144	Zago Attilio	S. Lucia di Piave (Treviso)	6,00
145	Autogader di Lochmann Franz	Brunico (Bolzano)	6,00
146	Zulfo & C. S.r.l. .	Bolzano	6,00
147	Bazzon Severino	Rosa (Vicenza)	5,90
148	Agocap S.r.l. .	Mezzocorona (Trento)	5,90
149	Eurotransport	Nembro (Bergamo)	5,90
150	Avio Tir S.n.c.	Avio (Trento)	5,90
151	Snatt S.p.a.	Campegine (Reggio Emilia)	5,90
152	Tomasini trasporti S.p.a.	Rovereto (Trento)	5,90
153	Aukenthaler Christine . .	Vipiteno (Bolzano)	5,90
154	Transortler S.r.l.	Prato allo Stelvio (Bolzano)	5,80
155	Amadio Luigi	Villorba (Treviso)	5,80
156	Guidolin Antonio .	Tombolo (Padova)	5,80
157	Carina Germano & Maurizio S.n.c.	Piacenza	5,70
158	F.lli Avesani aut. int. S.n.c.	Verona	5,70
159	Sole Michele . .	Nocera Inferiore (Salerno)	5,70
160	Avignone tr. tr. S.p.a.	Torre Balfredo (Torino)	5,70
161	Tuia Ulderico	Civita Castellana (Viterbo)	5,60
162	Panigada Maurizio & C. S.n.c.	Seriate (Bergamo)	5,60
163	Vitrugno Franco .	Laives (Bolzano)	5,60
164	Autotrasporti Cavagna S.a.s.	Ala (Trento)	5,60
165	Svat S.r.l.	Tombolo (Padova)	5,60
166	Ancarani Fausto	Lugo (Ravenna)	5,50
167	Heinlein Erich & C. S.a.s.	Bolzano	5,50
168	Pozzoni Enrico .	Brivio (Como)	5,30
169	Pegorin Giuseppe	S. Martino di Lupari (Padova)	5,30
170	Corniali Silvano	S. Ilario d'Enza (Reggio Emilia)	5,30
171	Battello Guido	Oderzo (Treviso)	5,30
172	Sornatale Carlo . .	Gravina di P. (Bari)	5,30
173	Savi S.r.l.	Piacenza	5,20
174	Suraci trasporti S.r.l. .	Reggio Calabria	5,20
175	Transbozen S.r.l. . . .	Barbiano (Bolzano)	5,10

Posizione	Nome impresa	Sede	Punteggio
176	Trasporti int.li Mazzocchi	Calenzano (Firenze)	5.10
177	Polese Gianfranco .	Treviso	5.10
178	Zamuner Claudio .	Casier (Treviso)	5.10
179	Barsi Marcello .	Borgo a Mozzano (Lucca)	5.10
180	Barnelli Mauro . . .	Valdottavo (Lucca)	5,10
181	Fumagalli Antonio S.n.c.	Bulciago (Como)	5,10
182	Leporatti Danilo .	Pistoia	4,90
183	Bertollo Gilberto .	Crespano del Grappa (Treviso)	4,90
184	Rieder Paul	Falzes (Bolzano)	4.90
185	Intertransport S.n.c. . . .	Bregnano (Como)	4.70
186	Rech S.r.l.	Feltre (Belluno)	4,70
187	Ruggeri aut.ti inter.li di Ruggeri M.	Gavardo (Brescia)	4,70
188	Capuana trasporti S.r.l. .	Capua (Caserta)	4.60
189	Giagli aut.ti S.n.c. . .	Torino	4,60
190	Iap Pigliacelli S.r.l. .	Ferentino (Frosinone)	4,60
191	Hellrigl Josef .	Fie (Bolzano)	4.50
192	Aut. Patera Tarcizio & C. S.n.c.	Vigano S. Martino (Bergamo)	4 50
193	Caredio aut.ti di Scotti Elsa	Montaldo Scarampi (Asti)	4,50
194	Trionfante Giorgio .	Palermo	4 50
195	Trenkwalder Maria	Vipiteno (Bolzano)	4,50
196	Rulfo Giorgio S.r.l. .	Colognola ai Colli (Verona)	4,50
197	Gottardi Luca & C. S.n.c.	Coredo (Trento)	4 50
198	Fenerani tr.ti S.n.c. .	Massa	4.50
199	Terra trans S.n.c.	Fie allo Sciliar (Bolzano)	4,20
200	Val Trans S.r.l. .	Trani (Bari)	4 20
201	Stocco aut.ti S.n.c.	S. Martino di Lupari (Padova)	3.90
202	Leporatti Danilo S.n.c.	Pistoia	3,90
203	Lagoon Transport S.n.c.	Sottomarina (Venezia)	3,60
204	Wenusch Werner & C. S.a.s.	Sluderno (Bolzano)	3.60
205	Rossi Trasporti S.r.l. .	Cossato (Vercelli)	3,60
206	Barbon trasporti S.r.l. .	Spresiano (Treviso)	3,60
207	Delta S.p.a.	Caselle Torinese (Torino)	3 60
208	Aut. Monoli dei F.lli Monoli S.n.c.	Busto Arsizio (Varese)	3 60
209	Gondrand S.p.a. .	Bolzano	3,60
210	Parton autotrasporti S.r.l.	Bressanone (Bolzano)	3,60
211	Cornali Robert . .	S. Ilario d'Enza (Reggio Emilia)	3,60
212	Filippin Giuliano & C. S.n.c.	Maser (Treviso)	3,60
213	Tiraso S.r.l.	Bianzone (Sondrio)	3,60
214	Giramonti aut.ti S.n.c. . .	Bronzolo (Bolzano)	3,30
215	Grillo Ambrogio S.r.l. . .	Ovada (Alessandria)	3,30
216	Transport service Pesce M. & C. S.r.l.	Marghera (Venezia)	3,30
217	Gamba trans S.n.c. . . .	Roncadelle (Brescia)	3,20
218	Valente Giulio . . .	Bisceglie (Bari)	3,00
219	Perathoner tr.ti S.r.l. . .	Laives (Bolzano)	3,00
220	Casonatto Roberto . .	Motta di Livenza (Treviso)	2,60
221	Vinco S.r.l. . . .	Nove (Vicenza)	2,60
222	Zago trasporti S.r.l. . . .	S. Lucia di Piave (Treviso)	2,60
223	E.M.T. di Morandell Elmar	Caldaro (Bolzano)	2,20
224	Linea S.r.l.	Bolzano	2,20
225	Salvetti Paolo & C. S.n.c.	Ala (Trento)	2,20
226	Zanardo Giovanni Pietro	San Fior (Treviso)	2,20

ELENCO 4

IMPRESE RICHIEDENTI ESCLUSE DALLA GRADUATORIA DI CUI ALL'ELENCO 3 (GRADUATORIA *B)*

A) Per aver conseguito per graduatoria un'autorizzazione multilaterale C.E.M.T. nel 1992

1) Arcese tr.ti S.p.a. in Arco (Trento)

B) Per mancanza di veicolo idoneo disponibile regolarmente autorizzato al trasporto in conto terzi al 30 settembre 1992, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4, lettera *a)*, del decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82.

1) Marion Gianni in S. Donà di Piave (Venezia)

C) Per mancanza di attestato di capacità professionale per l'esercizio dell'attività di trasporto internazionale ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82

1) Agenzia TIR Trans S.r.l. in Trani (Bari)

ELENCO 5

IMPRESE RICHIEDENTI ESCLUSE DALLA GRADUATORIA PER AVER PRESENTATO DOMANDE CONSIDERATE FUORI TERMINI

Nome impresa	Sede
1) Agata Salvatore	Savona
2) Amodio Vittorio	Monopoli (Bari)
3) Bigiotti Iemoli Giovanni	Cantù (Como)
4) Borracci Donato	Noicattaro (Bari)
5) Carlotti Luciano	Calcinaia (Pisa)
6) Demattia Sebastiano & C. S.n.c.	Noicattaro (Bari)
7) M.B.M. di Bacchetti Paolo & C. S.n.c.	Novedrade (Como)
8) Marrocco G. & G.	Fondi (Latina)
9) Menichini Moresco	Viareggio (Lucca)
10) Montorfano F.lli S.n.c.	Figino Serenza (Como)
11) Pesce Gerardo	Mariano Comense (Como)
12) Ruggiero Stefano Giuseppe.	Monopoli (Bari)
13) Sitra S.r.l..	Firenze
14) Tedesco Silvio	Cantù (Como)
15) Traisci Antonio Vito	Mariano Comense (Como)
16) Zazzera Vito	Monopoli (Bari)

93A3425

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 31 maggio 1993

Delega di attribuzioni del Ministro della marina mercantile per atti di competenza dell'Amministrazione ai Sottosegretari di Stato on. dott. Giorgio Carta e sen. dott. Michele Sellitti.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visti il regio decreto 16 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante «razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 maggio 1993 con il quale sono stati nominati Sottosegretari di Stato ai Trasporti e alla Marina Mercantile l'on. dott. Giorgio Carta, deputato al Parlamento e l'on. dott. Michele Sellitti, senatore della Repubblica;

Decreta:

Art. 1.

I Sottosegretari di Stato on. dott. Giorgio Carta e sen. dott. Michele Sellitti sono delegati a partecipare, nei casi di impedimento od assenza del Ministro, alle attività parlamentari inerenti all'Amministrazione della marina mercantile.

Art. 2.

Fatti salvi gli atti di indirizzo politico e amministrativo previsti dall'art. 3, primo comma, del decreto legislativo n. 29/1993 indicato nelle premesse, che sono riservati alla competenza del Ministro, sono delegati alla firma del Sottosegretario di Stato on. dott. Giorgio Carta gli atti che non siano stati delegati ai dirigenti ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 riguardanti:

Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo: tutti gli atti, fatta eccezione per quelli riguardanti la determinazione e i criteri direttivi in materia di politica della navigazione, la stipula di accordi internazionali in materia di politica di navigazione marittima.

Ispettorato generale delle capitanerie di porto: tutti gli atti, fatta eccezione per le direttive concernenti gli acquisti di mezzi nautici e relative dotazioni, i trasferimenti dei direttori marittimi e dei capi compartimenti.

Ispettorato centrale per la difesa del mare: tutti gli atti.

Art. 3.

Fatti salvi gli atti di indirizzo politico e amministrativo previsti dall'art. 3, primo comma, del decreto legislativo n. 29/93 indicato nelle premesse, che sono riservati alla competenza del Ministro, sono delegati alla firma del Sottosegretario di Stato sen. dott. Michele Sellitti gli atti che non siano stati delegati ai dirigenti ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 riguardanti:

Direzione generale degli affari generali e del personale: tutti gli atti, fatta eccezione per quelli riguardanti la composizione delle commissioni d'esame, nonché per quelli da adottare a seguito di parere del Consiglio di amministrazione della marina mercantile.

Direzione generale del naviglio: tutti gli atti.

Direzione generale del lavoro marittimo e portuale: tutti gli atti, con esclusione dei provvedimenti di scioglimento di organi di amministrazione degli enti sottoposti a vigilanza, nonché di consigli e commissioni di lavoro portuale ed eventuali relative nomine di commissari straordinari.

Direzione generale del demanio marittimo e dei porti: tutti gli atti fatta eccezione per i decreti interministeriali relativi all'installazione di impianti e manufatti sul demanio marittimo, gli atti di politica e programmazione portuale e quelli di concerto in materia con il Ministero dei lavori pubblici, i decreti interministeriali di classificazione dei porti marittimi, le proposte di nomina dei presidenti degli enti e delle aziende portuali, i decreti di scioglimento degli organi ordinari degli enti e di nomina dei commissari straordinari.

Direzione generale della pesca marittima: tutti gli atti.

Ispettorato tecnico: tutti gli atti.

Art. 4.

I Sottosegretari di Stato on. dott. Giorgio Carta e sen. dott. Michele Sellitti sono delegati, alternativamente, in caso di assenza od impedimento del Ministro, a:

rappresentare il Ministro nel comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nel Comitato interministeriale per la programmazione economica dei trasporti (CIPET), nel Comitato interministeriale prezzi (CIP) e nel Comitato interministeriali per la programmazione industriale (CIPI).

Il sen. dott. Michele Sellitti è delegato a presiedere il consiglio di amministrazione.

Art. 5.

I provvedimenti relativi alle materie attribuite ai Sottosegretari di Stato sono trasmessi agli stessi, per la firma, tramite l'Ufficio di Gabinetto, cui debbono essere inoltrati dai competenti servizi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 1993

Il Ministro: COSTA

93A3485

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 9 giugno 1993.

Integrazione alla tabella *A* allegata al decreto ministeriale 13 aprile 1993 concernente determinazione, per l'anno accademico 1992-93, del numero dei laureati in medicina e chirurgia da ammettere alle scuole di specializzazione presso le università.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, concernente l'attuazione della direttiva del consiglio n. 82/76 CEE;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1992 con il quale è stato determinato il numero delle borse di studio per le singole scuole di specializzazione ed in particolare l'art. 2;

Tenuto conto che il numero dei posti previsti dagli statuti delle scuole attivate è correlato alla disponibilità di idonee strutture acquisite anche attraverso convenzioni;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1993, relativo alla concessione di posti aggiuntivi per i fini di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 30 dicembre 1992;

Considerata la necessità di apportare integrazioni alla tabella allegata al decreto ministeriale 13 aprile 1993;

Decreta:

Alla tabella allegata al decreto ministeriale 13 aprile 1993 in premessa citato è apportata la seguente integrazione:

Università di Milano

Pediatria I . . . . alla colonna *C* è aggiunto un posto

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 1993

Il Ministro: COLOMBO

93A3449

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

DELIBERAZIONE 30 aprile 1992.

Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso a documenti amministrativi. (Deliberazione n. 940).

IL COMMISSARIO

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 22, istitutiva dell'Ente, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 26 luglio 1942, n. 917;

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, che ha prorogato la gestione delle residue funzioni dell'Enpas fino alla data di entrata in vigore della riforma sanitaria;

Visto l'art. 29 della legge 23 aprile 1981, n. 155, che ha confermato la gestione commissariale dell'Enpas per lo svolgimento delle residue funzioni economico-previdenziali ed ha istituito il comitato dei coadiutori del commissario;

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1988 di nomina del commissario;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 1981 di nomina del comitato di cui all'art. 29 della citata legge n. 155/1981;

Visto l'ordinamento dei servizi approvato con provvedimento ministeriale n. 81374 del 7 dicembre 1989;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, sui procedimenti amministrativi;

Ritenuto di dover determinare, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della sopracitata legge n. 241/1990, il termine di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Ente, termine che in materia di erogazione dell'indennità di buonuscita risulta già fissato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 e dalla legge 20 marzo 1980, n. 75;

Ritenuto altresì, ai sensi dell'art. 4 della medesima legge n. 241, di dover individuare per ciascun procedimento l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale;

Viste in proposito le circolari n. 58307 e n. 60397 del Ministro per la funzione pubblica rispettivamente in data 5 dicembre 1990 e 8 gennaio 1991;

Ritenuto infine che termini, responsabilità e quanto altro contenuto, ai sensi della precitata legge n. 241 vanno organicamente considerati e disciplinati con apposito regolamento di attuazione, così da adeguare l'attività organizzativa e operativa dell'Ente ai principi di trasparenza e di efficacia dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241;

Esaminata la proposta del direttore generale corredata di schemi di regolamento e tabelle illustrative delle fasi, dei tempi e delle unità organizzative responsabili;

Ritenuti congrui i tempi indicati in relazione alla complessità delle varie fasi procedimentali;

Sentito il comitato di cui all'art. 29 della legge n. 155/1981, che si è espresso con parere favorevole nella seduta del 30 aprile 1992;

Delibera

di approvare l'unito regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, quale risulta dal testo allegato e dalle tabelle che lo corredano, che insieme costituiscono parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 30 aprile 1992

Il commissario: LIBANORI

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, SUI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 1 *(Ambito di applicazione)*. — 1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi ad iniziativa di parte o promossi d'ufficio.

2. I procedimenti di cui sopra devono concludersi con l'adozione del provvedimento espresso, al quale sono finalizzati, nei termini stabiliti nelle allegate tabelle, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, per ciascuno dei procedimenti, insieme con il tempo di compimento, l'indicazione delle fasi funzionali, dei responsabili delle medesime e dei tempi iniziali di ciascuna fase.

Per i procedimenti non inclusi nelle tabelle e per i quali non siano comunque previsti termini di legge o regolamentari, vale il termine di trenta giorni di cui all'art. 2, punto 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. I procedimenti amministrativi relativi alla gestione del personale e all'acquisizione di beni e servizi, che ancorché rientranti nella previsione normativa di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 241/1990, non sono riportati nelle tabelle allegate, rimangono disciplinati separatamente e saranno armonizzati nel termine di sei mesi con le norme della legge n. 241.

Art. 2 *(Decorrenza del termine iniziale dei procedimenti)*. — 1. Il termine iniziale decorre, per i procedimenti d'ufficio, dalla data in cui si abbia notizia del fatto che impone l'obbligo di provvedere e, qualora l'atto propulsivo promani da organi o uffici di altra amministrazione, dalla data di ricevimento della relativa documentazione; per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine decorre dalla data di ricevimento della domanda. La data di timbratura e di protocollazione dei documenti costituisce data di ricevimento.

2. Ove la documentazione o la domanda risultino irregolari o incomplete, se ne dà comunicazione all'amministrazione inviante od a colui che ha presentato l'istanza entro sessanta giorni, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. In questi casi la nuova decorrenza parte dal ricevimento della documentazione o della domanda regolarizzata o completa.

3. Restano salvi la facoltà di autocertificazione ed il dovere di procedere agli accertamenti di ufficio, previsti rispettivamente dagli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché il disposto di cui all'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 3 *(Comunicazione dell'avvio del procedimento)*. — 1. All'atto del ricevimento della documentazione o della domanda, rispettivamente per i procedimenti di ufficio o ad iniziativa di parte, è rilasciata agli o all'interessato una ricevuta contenente tutte le indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tale ricevuta ha valore di comunicazione dell'avviso del procedimento.

2. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione può essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al dirigente dell'unità organizzativa competente, il quale è tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie nel termine di dieci giorni.

3. L'avvio al procedimento viene comunicato con le modalità di cui all'art. 8 della legge n. 241 ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi.

Art. 4 *(Partecipazione al procedimento)*. — 1. Con la ricevuta-comunicazione di avvio del procedimento sono rese note agli interessati le modalità per prendere visione degli atti.

Tali modalità sono comunque pubblicizzate attraverso appositi avvisi contenuti nelle bacheche esposte al pubblico in tutte le sedi dell'Ente, così che ne possano prendere visione anche i soggetti di cui all'art. 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Coloro che hanno titolo a partecipare al procedimento o nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti o ai quali possa derivare qualche pregiudizio possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia già concluso.

La presentazione di memorie e documenti oltre il detto termine non può comunque determinare lo spostamento del termine finale.

Art. 5 *(Termine finale del procedimento)*. — 1. Il termine per la conclusione del procedimento si riferisce alla data di adozione del provvedimento od a quella di ricevuta comunicazione, se si tratta di provvedimento recettizio.

2. Ove nel corso del procedimento talune fasi siano di competenza di altre amministrazioni, il termine del procedimento rimane sospeso fino alla conclusione della fase riservata alle stesse. A tal fine le amministrazioni interessate verificano d'intesa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la congruità, per eccesso o difetto, dei tempi previsti, nell'ambito del termine finale, per il compimento delle fasi medesime. Ove dalla verifica risulti la non congruità del termine finale, si provvede, nella prescritta forma regolamentare, alla variazione del termine, a meno che lo stesso non sia fissato dalla legge.

3. Ove non sia diversamente disposto per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati, si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

4. L'eventuale scadenza del termine necessario perché si verifichi, a norma di legge, il silenzio rifiuto dell'amministrazione, non solleva dall'obbligo di emettere il provvedimento entro i termini stabiliti ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990, fermo restando, in ogni caso, il diritto degli interessati di adire la sede giurisdizionale, ove ne ricorrano i presupposti.

Art. 6 *(Responsabile del procedimento)*. — 1. Il responsabile del procedimento è il capo dell'unità organizzativa cui è assegnata, anche con atto generale di organizzazione, la trattazione del procedimento amministrativo o il suo sostituto in caso di sua assenza o impedimento.

2. Il responsabile dell'unità organizzativa può affidare ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento.

3. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal presente regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio nonché quelli relativi all'applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

4. Quando l'iter di formazione del procedimento si realizza, nelle ipotesi di cui alle tabelle allegate, attraverso fasi funzionali affidate a diverse unità organizzative, i dirigenti di queste assumono la responsabilità del procedimento per la fase di loro competenza. In questi casi il responsabile del procedimento, che ha dato all'interessato la comunicazione di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, deve altresì fornire le necessarie notizie dell'ulteriore corso del procedimento atte all'individuazione di distinte responsabilità.

Art. 7 (*Forme di pubblicità*). — 1. Il presente regolamento e le successive modificazioni saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*. La Direzione generale userà ogni altra forma di pubblicità ritenuta utile.

DIREZIONE CENTRALE CREDITO E ATTIVITÀ SOCIALI UFFICIO III (Legge n. 241/1990)

CONVITTO - CONCORSI (*)

Fasi del procedimento amministrativo	Tempo massimo giorni (art. 2)	Unità organizzativa responsabile (**) (art. 4)
Acquisizione e istruttoria delle domande Memorizzazione dati e relativa elaborazione	16	Dir. centr. credito e AA.SS. - Ufficio III
Revisione controllo tabulato ed elaborazione dati Controllo schema graduatorie	2	Dir. centr. credito e AA.SS. - Ufficio III
Predisposizione relazioni e schema delibera di approvazione graduatoria	10	Dir. centr. credito e AA.SS. - Ufficio III
Predisposizione atti per organi di amministrazione	5	Ufficio autonomo rapporti organi di amministrazione
Esame e deliberazione organo di volontà	10	Organi di amministrazione
Acquisizione atti deliberativi e comunicazione di conferimento e reiezione	7	Dir. centr. credito e AA.SS. - Ufficio III
TOTALE . . .	50	

(*) Il procedimento ha inizio il giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande di ammissione previste nel bando di concorso.

(**) Il responsabile dell'unità organizzativa è il dirigente o il capo settore da lui designato.

CASE DI SOGGIORNO - CONCORSI (*)

Fasi del procedimento amministrativo	Tempo massimo giorni (art. 2)	Unità organizzativa responsabile (**) (art. 4)
Acquisizione e istruttoria delle domande	60	Ufficio provinciale
Memorizzazione dati e relativa elaborazione Revisione controllo tabulato	5	Dir. centr. credito e AA.SS. - Ufficio III
Elaborazione dati	5	Dir. centr. aut. sistemi - Ufficio II
Predisposizione relazioni e schema delibera di approvazione graduatoria	15	Dir. centr. credito e AA.SS. - Ufficio III
Predisposizione atti per organi di amministrazione	5	Ufficio autonomo rapporti organi di amministrazione
Esame e deliberazione organo di volontà	15	Organi di amministrazione
Acquisizione atti deliberativi e comunicazione di conferimento e reiezione	15	Dir. centr. credito e AA.SS. - Ufficio III
TOTALE . . .	120	

(*) Le domande affluiscono durante l'intero anno.
Il procedimento ha inizio dal 1° gennaio e si rinnova ogni quadrimestre. Sono prese in considerazione le domande pervenute entro il giorno precedente a quello di inizio del procedimento. I tempi delle singole fasi procedimentali restano sospesi nei casi in cui l'istruttoria richieda l'attiva partecipazione dell'interessato fino al momento in cui tale partecipazione non sia intervenuta con la conseguenza che l'istanza potrà essere eventualmente decisa nel corso di successivi procedimenti.

(**) Il responsabile dell'unità organizzativa è il dirigente o il capo settore da lui designato.

CENTRI VACANZE IN ITALIA, SOGGIORNI CLIMATICI E VACANZE STUDIO ALL'ESTERO

Fasi del procedimento amministrativo	Tempo massimo giorni (art. 2)	Unità organizzativa responsabile (*) (art. 4)
Acquisizione e istruttoria delle domande	15	Ufficio provinciale
Trasmissione dati al sistema informativo	15	Ufficio provinciale
Elaborazione dati, stampa e trasmissione tabulati agli uffici provinciali	16	Dir. centr. credito e attività sociali - Ufficio III
Revisione e controllo tabulato	4	Uffici periferici
Elaborazione graduatoria e controllo schema	5	Dir. centr. credito e attività sociali - Ufficio III
Predisposizioni relazioni e schema delibera di approvazione graduatoria	5	Dir. centr. credito e attività sociali - Ufficio III
Predisposizione atti per organi di amministrazione	5	Ufficio autonomo rapporti organi di amministrazione
Esame e deliberazione organo di volontà	15	Organi di amministrazione
Acquisizione atti deliberativi e comunicazione di conferimento e reiezioni	10	Dir. centr. credito e attività sociali (vacanze studio) o ufficio provinciale (soggiorni in Italia e all'estero)
TOTALE . . .	90	

Il procedimento ha inizio il giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione previsto nel bando di concorso.

(*) Il responsabile dell'unità organizzativa è il dirigente o il capo settore da lui designato.

DIREZIONE CENTRALE CREDITO E ATTIVITÀ SOCIALI (Legge n. 241/1990)

BORSE DI STUDIO - RINNOVI (*)

Fasi del procedimento amministrativo	Tempo massimo giorni (art. 2)	Unità organizzativa responsabile (**) (art. 4)
Acquisizione domande	5	Ufficio provinciale
Istruttoria	10	Ufficio provinciale
Trasmissione dati	5	Ufficio provinciale
Elaborazione dati	5	Ufficio II - DCAS
Stampa tabulati e trasmissione al protocollo	5	Ufficio IV - DCAS
Spedizione materiale agli uffici	5	Ufficio VI - Dir. centr. patrimonio
Acquisizione materiale contabilizzazione Emissione mandati e spedizione in banca	25	Ufficio provinciale
TOTALE . . .	60	

(*) Le domande affluiscono durante l'intero anno scolastico, a partire dal primo giorno di scuola. Il procedimento ha inizio dal 1° gennaio per consentire l'effettuazione dei pagamenti nel nuovo anno finanziario e si rinnova ogni quadrimestre.

(**) Il responsabile dell'unità organizzativa è il dirigente o il capo settore da lui designato.

BORSE DI STUDIO - CONCORSI (*)

Fasi del procedimento amministrativo	Tempo massimo giorni (art. 2)	Unità organizzativa responsabile (**) (art. 4)
Acquisizione domande	5	Ufficio provinciale
Istruttoria delle domande	20	Ufficio provinciale
Trasmissione dati al sistema informatico	5	Ufficio provinciale
Elaborazione dati (elenco nominativi non digitati)	5	Ufficio II - DCAS
Stampa e trasmissione tabulati all'ufficio III - Dir. centr. credito e attività sociali	5	Ufficio IV - DCAS
Revisione e controllo tabulato (pratiche anomale)	25	Ufficio III - Dir. centr. credito e attività sociali
Elaborazione graduatoria (familiari multipli tabulato a parte)	5	Ufficio II - DCAS
Controllo schema graduatoria	5	Ufficio III - Dir. centr. credito e attività sociali
Stampa e trasmissione mandati all'Ufficio III - Dir. centr. credito e attività sociali	5	Ufficio IV - DCAS
Predisposizioni relazioni e schema delibera di approvazione graduatoria	10	Ufficio III - Dir. centr. credito e attività sociali
Predisposizione atti per organi di amministrazione	5	Ufficio autonomo rapporti organi di amministrazione
Esame e deliberazione organo di volontà	15	Organi di amministrazione
Acquisizione atti deliberativi Comunicazioni alla DCAS da parte dell'Ufficio III - Dir. centr. credito e attività sociali e richieste stampa Comunicazione di conferimento e reiezioni	15	Ufficio III - Dir. centr. credito e attività sociali
Elaborazione mandati e comunicazioni	5	Ufficio II - DCAS
Stampa mandati e lettere di comunicazione agli interessati	5	Ufficio IV - DCAS
Spedizione dei mandati agli uffici imbustamento e spedizione delle lettere di comunicazione	20	Ufficio VI - Dir. centr. patrimonio
Acquisizione materiale Emissione mandati Contabilità Spedizione in banca	25	Ufficio provinciale
TOTALE . . .	180	

(*) Durata del procedimento: 1° giugno-30 novembre
Poiché sono previste scadenze successive (31 dicembre-31 gennaio-30 aprile) per le domande riferite ad altrettanti corsi di studio, il procedimento non può che iniziare dall'ultimo termine di scadenza (30 aprile) e sostanzialmente riveste carattere di procedimento di ufficio.

(**) Il responsabile dell'unità organizzativa è il dirigente o il capo settore da lui designato.

PRESTITI PLURIENNALI

Fasi del procedimento amministrativo	Tempo massimo giorni (art. 2)	Unità organizzativa responsabile (*) (art. 4)
Acquisizione documenti Impianto pratiche Istruttoria e liquidazione revisione - convalida Trasmissione dati	25	Ufficio provinciale
Elaborazione proposte di delibera MCR 31	4	Ufficio II - DCAS
Stampa e trasmissione tabulati alla Direzione centrale credito	4	Ufficio IV - DCAS
Esame tabulati Predisposizione relazioni e schemi delibere	7	Ufficio I - Dir. centr. credito
Predisposizione atti per esame e deliberazione organi di amministrazione	5	Ufficio autonomo rapporti organi di amministrazione
Esame atti - adozione delibera	15	Organi di amministrazione
Elaborazione mandati	4	Ufficio II - DCAS
Stampa mandati e contabilità Spedizione materiale al protocollo	6	Ufficio IV - DCAS
Spedizione materiale agli uffici periferici	5	Ufficio VI - Dir. centr. patrimonio
Tempi per recapito (postale) del materiale	5	
Operazioni contabili, firma e spedizione mandati in banca	5	Ufficio provinciale
Estinzione mandati e spedizione assegni	5	Banca cassiera
TOTALE . . .	90	

(*) Il responsabile dell'unità organizzativa è il dirigente o il capo settore da lui designato.

PICCOLI PRESTITI

Fasi del procedimento amministrativo	Tempo (*) massimo giorni (art. 2)	Unità organizzativa responsabile (**) (art. 4)
Acquisizione documenti Protocollazione Impianto Struttoria Liquidazione	10	Ufficio provinciale
Revisione contabilizzazione Emissione mandati Inoltro mandati in banca estinzione mandati	20	Ufficio provinciale
TOTALE . . .	30	

(*) Per le necessità della fase di ammortamento i pagamenti sono sospesi dal giorno 20 alla fine di ogni mese. In diverse province le Direzioni del tesoro, esigono ai fini del tempestivo inizio delle trattenute sullo stipendio a partire dal mese successivo a quello di concessione, che gli uffici trasmettano i dati di pagamento della prestazione entro il giorno 15 del mese.

(**) Il responsabile dell'unità organizzativa è il dirigente o il capo settore da lui designato

RIMOSTRANZE - ISTRUTTORIE SPECIALI - PRATICHE DI MALATTIA

Fasi del procedimento amministrativo	Tempo massimo giorni (art. 2)	Unità organizzativa responsabile (*) (art. 4)
Acquisizione documenti Predisposizione relazione e inoltro postale	15	*Ufficio provinciale*
Acquisizione e protocollazione documenti	5	Ufficio II - Dir. centr. credito
Esame fattispecie ed evasione diretta o preparazione relazioni per l'organo di volontà	20	Ufficio II - Dir. centr. credito
Firma del direttore generale Esame atti e delibere organo di volontà	15	Organi di amministrazione
Predisposizione comunicazione di rito o inserimento dati per prosieguo iter di pagamento	5	Ufficio II - Dir. centr. credito
Elaborazione mandati	4	Ufficio II - DCAS
Stampa mandati e contabilità Spedizione materiale al protocollo	6	Ufficio IV - DCAS
Spedizione materiale agli uffici periferici	5	Ufficio VI - Dir. centr. patrimonio
Tempi per recapito (postale) del materiale	5	
Operazioni contabili, firma e spedizione mandati in banca	5	*Ufficio provinciale*
Estinzione mandati e spedizione assegni	5	Banca cassiera
TOTALE . . .	90	

(*) Il responsabile dell'unità organizzativa e il dirigente o il capo settore da lui designato.

RIMBORSO CONTRIBUTO PER IL CREDITO 0,50
PERSONALE MILITARE IN AUSILIARIA

Fasi del procedimento amministrativo	Tempo massimo giorni (art. 2)	Unità organizzativa responsabile (*) (art. 4)
Acquisizione dati da comunicazioni tesoro Istruttoria Liquidazione	20	Ufficio II - Dir. centr. credito e attività sociali
Contabilizzazione Emissione mandati Estinzione	30	Ufficio IV - Dir. centr. ragioneria
TOTALE . . .	50	

(*) Il responsabile dell'unità organizzativa e il dirigente o il capo settore da lui designato.

DIREZIONE CENTRALE PREVIDENZA

INDENNITÀ BUONUSCITA - LIQUIDAZIONI

Fasi del procedimento amministrativo	Tempo massimo giorni (art. 2)	Unità organizzativa responsabile (*) (art. 4)
Acquisizione documenti Impianto pratiche Istruttoria e liquidazione Digitazione dati	30	Ufficio provinciale
Elaborazione dati	10	Dir. centr. aut. sist.
Revisione amministrativa	3	Ufficio provinciale
Stampa tabulati e delibere Trasmissione uff. prov.	10	Dir. centr. aut. sist.
Acquisizione tabulati e delibere	5	Ufficio provinciale
Correzione pratiche e digitazione dati	4	Ufficio provinciale
Elaborazione dati Stampa tabulati e delibere Trasmissione ufficio provinciale per emissione mandati	10	Dir. centr. aut. sist.
Revisione contabile	3	Ufficio provinciale
Inserimento delibere e stampa Mandato pagamento Contabilizzazione ed invio mandato di pagamento alla banca cassiera	10	Ufficio provinciale
Estinzione mandato di pagamento	5	Banca cassiera
TOTALE . . .	90	

(*) Responsabile il dirigente o il capo settore.

DIREZIONE CENTRALE PREVIDENZA
(Legge n. 241/1990)

INDENNITÀ DI BUONUSCITA - RILIQUIDAZIONI
(istruttoria decentrata e pagamento accentrato)

Fasi del procedimento amministrativo	Tempo massimo giorni (art. 2)	Unità organizzativa responsabile (*) (art. 4)
Acquisizione documenti Istruttoria e liquidazione Trasmissione dati	30	Ufficio provinciale
Elaborazione mandati lavoro	10	Ufficio II - DCAS
Stampa mandati lavoro	2	Ufficio IV - DCAS
Stampa PDMB Impegno di spesa Spedizione fascicoli in direzione generale	3	Ufficio provinciale
Acquisizione fascicoli dal servizio postale o da corrieri	13	
Predisposizione mandati di lavoro per la ragioneria centrale	3	Gruppo di lavoro
Verifica contabile	13	Gruppo di lavoro
Stampa mandati di pagamento e supporti contabili, invio alla ragioneria	3	Ufficio IV - DCAS
Contabilizzazione ed invio mandati di pagamento alla banca cassiera	8	Ufficio IV - Dir. centr. ragioneria
Estinzione mandati	5	Banca cassiera
TOTALE . . .	90	

(*) Responsabile il dirigente o il capo settore.

DIREZIONE CENTRALE PREVIDENZA - UFFICIO I

QUESITI

Fasi del procedimento amministrativo	Tempo massimo giorni	Unità organizzativa responsabile (*)
1) Arrivo del quesito al prot. gen. e trasmissione all'Ufficio I	3	Dir. centr. patrimonio - Ufficio VI
2) Comunicazione all'interessato del responsabile del procedimento	1	Ufficio I
3) Acquisizione atti, documentazione	15	Ufficio V
4) Esame	5	Ufficio I
5) Risposta	4	Ufficio I
6) Firma e protocollazione	2	Ufficio I
7) Provvedimenti a firma del direttore generale o del presidente	10	Un. org. aut. - Ufficio II
TOTALE . . .	40	

I tempi della fase procedimentale 4) restano sospesi nei casi in cui il quesito richieda un supplemento di istruttoria.

(*) Responsabile il dirigente o il capo settore.

DIREZIONE CENTRALE PREVIDENZA - UFFICIO II

RICORSI STRAORDINARI AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Fasi del procedimento amministrativo	Tempo massimo giorni (art. 2)	Unità organizzativa responsabile (*) (art. 4)
1) Arrivo del ricorso e trasmissione alla Dir. centr. prev. - Uff. V	3	Dir. centr. patrimonio - Ufficio VI
2) Acquisizione fascicolo dall'archivio gen. e richiesta fascicolo all'uff. periferico; trasmissione fascicolo dall'uff. periferico e smistamento all'uff. periferico	15	Dir. centr. prev. - Ufficio V
3) Esame ricorso e relazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale	30	Dir. centr. prev. - Ufficio II
4) Firma relazione presidente	10	Un. org. aut. - Ufficio II
5) Protocollazione	2	Dir. centr. prev. - Ufficio II
TOTALE . . .	60	

I tempi della fase procedimentale 3) restano sospesi nei casi in cui il ricorso richieda un supplemento di istruttoria.

(*) Responsabile il dirigente o il capo settore.

RICORSI GERARCHICI

Fasi del procedimento amministrativo	Tempo massimo giorni (art. 2)	Unità organizzativa responsabile (*) (art. 4)
1) Arrivo del ricorso e trasmissione alla Dir. centr. prev. - Ufficio V	5	Dir. centr. patrimonio - Ufficio VI
2) Acquisizione del fascicolo dall'archivio generale e richiesta fascicolo all'uff. periferico e trasmissione dall'uff. periferico e smistamento all'uff. contenzioso	20	Dir. centr. prev. - Ufficio V
3) Esame ricorso, predisposizione relazione e schema delibera di decisione	45	Dir. centr. prev. - Ufficio II
4) Deliberazione organo di volontà	15	Un. org. aut. - Ufficio II
5) Acquisizione atti deliberativi e comunicazione all'interessato dell'esito del ricorso e protocollazione	5	Dir. centr. prev. - Ufficio II
TOTALE . . .	90	

I tempi della fase procedimentale 3) restano sospesi nei casi in cui il ricorso richieda un supplemento di istruttoria.

(*) Responsabile il dirigente o il capo settore.

DIREZIONE CENTRALE PREVIDENZA - UFFICIO III

PRIMA LIQUIDAZIONE DI PRATICHE DI INDENNITÀ DI BUONUSCITA CON PROCEDURA PARZIALMENTE MECCANIZZATA

Fasi del procedimento amministrativo	Tempo massimo giorni (art. 2)	Unità organizzativa responsabile (*) (art. 4)
1) Arrivo documentazione al protocollo e trasmissione alla previdenza	2	Dir. centr. patrimonio - Ufficio VI o Ufficio provinciale
2) Apertura pratica	1	Dir. centr. prev. - Ufficio III o Ufficio provinciale
3) Trasmissione fascicolo in direzione generale	7	Ufficio provinciale
4) Comunicazione del responsabile del procedimento, esame pratica, ricorso e acquisizione fascicolo riscatto, istruttoria e liquidazione	16	Dir. centr. prev. - Ufficio III
5) Trasmissione dati IPR via terminale	4	Dir. centr. prev. - Ufficio III
6) Elaborazione dati e trasmissione delibere e mandati	8	Dir. centr. autom. sistemi - Ufficio IV
7) Firma delibere per impegno di spesa, inserimento delibere ed allestimento plichi per ragioneria	4	Dir. centr. prev. - Ufficio III
8) Revisione delle pratiche	5	Dir. centr. ragioneria gruppo di lavoro
9) Correzione pratiche e trasmissione dati IPR via terminale	3	Dir. centr. prev. - Ufficio III
10) Elaborazione dati e trasmissione delibere e mandati	8	Dir. centr. autom. sistemi - Ufficio IV

Fasi del procedimento amministrativo	Tempo massimo giorni (art. 2)	Unità organizzativa responsabile (*) (art. 4)
11) Firma delibere per impegno di spesa, inserimento delibere ed allestimento plichi per ragioneria	4	Dir. centr. prev. - Ufficio III
12) Revisione pratiche corrette	5	Dir. centr. ragioneria gruppo di lavoro
13) Elaborazione finale e predisposizione nastro	10	Dir. centr. autom. sistemi - Ufficio IV
14) Contabilizzazione ed invio alla Banca d'Italia	13	Dir. centr. ragioneria - Ufficio IV
TOTALE	90	

(*) Responsabile il dirigente o il capo settore.

RILIQUIDAZIONE DI PRATICHE DI INDENNITÀ DI BUONUSCITA CON PROCEDURA PARZIALMENTE MECCANIZZATA

Fasi del procedimento amministrativo	Tempo massimo giorni (art. 2)	Unità organizzativa responsabile (*) (art. 4)
1) Arrivo documentazione al protocollo e trasmissione alla previdenza	2	Dir. centr. patrimonio - Ufficio VI o Ufficio provinciale
2) Trasmissione fascicolo in direzione generale	7	Ufficio provinciale
3) Comunicazione del responsabile del procedimento, esame pratica, ricerca e acquisizione fascicolo riscatto, istruttoria e riliquidazione	16	Dir. centr. prev. - Ufficio III
4) Trasmissione dati in PI via terminale	4	Dir. centr. prev. - Ufficio III
5) Elaborazione dati e trasmissione delibere e mandati	8	Dir. centr. autom. sistemi - Ufficio IV
6) Firma delibera per impegno di spesa, inserimento delibera ed allestimento plichi per la ragioneria	4	Dir. centr. prev. - Ufficio III
7) Revisione delle pratiche	5	Dir. centr. ragioneria gruppo di lavoro
8) Correzione pratiche e trasmissione dati IPI via terminale	3	Dir. centr. prev. - Ufficio III
9) Elaborazione dati e trasmissione delibere e mandati	8	Dir. centr. autom. sistemi - Ufficio IV
10) Firma delibera per impegno di spesa, inserimento delibera ed allestimento plichi per la ragioneria	4	Dir. centr. prev. - Ufficio III
11) Revisione pratiche corrette	5	Dir. centr. ragioneria gruppo di lavoro
12) Elaborazione finale e predisposizione nastro	10	Dir. centr. autom. sistemi - Ufficio IV
13) Contabilizzazione ed invio alla Banca d'Italia	14	Dir. centr. ragioneria - Ufficio IV
TOTALE	90	

(*) Responsabile il dirigente o il capo settore.

RILIQUIDAZIONE IN BASE A SENTENZA DI PRATICHE DI INDENNITÀ DI BUONUSCITA CON PROCEDURA PARZIALMENTE MECCANIZZATA

Fasi del procedimento amministrativo	Tempo massimo giorni (art. 2)	Unità organizzativa responsabile (*) (art. 4)
1) Arrivo documentazione al protocollo e trasmissione alla previdenza	2	Dir. centr. patrimonio Ufficio VI - Ufficio provinciale
2) Trasmissione fascicolo in direzione generale	7	Ufficio provinciale
3) Arrivo sentenza al protocollo e trasmissione alla consulenza legale	3	Dir. centr. patrimonio - Ufficio VI
4) Esame sentenza e trasmissione alla previdenza	8	Ufficio consulenza legale
5) Comunicazione del responsabile del procedimento, esame pratica, ricerca e acquisizione fascicolo riscatto, istruttoria e riliquidazione	16	Dir. centr. prev. - Ufficio III
6) Calcolo rivalutazione monetaria ed interessi	5	Ufficio consulenza attuariale
7) Trasmissione dati IPR via terminale	4	Dir. centr. prev. - Ufficio III
8) Elaborazione dati e trasmissione delibere e mandati	8	Dir. centr. autom. sistemi - Ufficio IV
9) Firma delibere per impegno di spesa, inserimento delibere ed allestimento plichi per la ragioneria	4	Dir. centr. prev. - Ufficio III
10) Revisione delle pratiche	5	Dir. centr. ragioneria - Gruppo di lavoro
11) Elaborazione finale e predisposizione nastro	10	Dir. centr. autom. sistemi - Ufficio IV
12) Contabilizzazione ed invio alla Banca d'Italia	13	Dir. centr. ragioneria - Ufficio IV
TOTALE . . .	85	

(*) Responsabile il dirigente o il capo settore.

PRIMA LIQUIDAZIONE IN BASE A SENTENZA DI PRATICHE DI INDENNITÀ DI BUONUSCITA CON PROCEDURA PARZIALMENTE MECCANIZZATA

Fasi del procedimento amministrativo	Tempo massimo giorni (art. 2)	Unità organizzativa responsabile (*) (art. 4)
1) Arrivo documentazione al protocollo e trasmissione alla previdenza	2	Dir. centr. patrimonio - Ufficio VI
2) Apertura pratica . .	3	Dir. centr. prev. - Ufficio III
3) Trasmissione fascicolo in direzione generale	7	Ufficio provinciale
4) Arrivo sentenze al protocollo e trasmissione alla consulenza legale	3	Dir. centr. pers. AA.GG. - Ufficio V

Fasi del procedimento amministrativo	Tempo massimo giorni (art. 2)	Unità organizzativa responsabile (*) (art. 4)
5) Esame sentenza e trasmissione alla previdenza	8	Ufficio consulenza legale
6) Comunicazione del responsabile del procedimento, esame pratica, ricorso e acquisizione fascicolo riscatto, istruttoria e liquidazione	16	Dir. centr. prev. - Ufficio III
7) Calcolo rivalutazione monetaria ed interessi	5	Ufficio consulenza attuariale
8) Trasmissione dati I PR via terminale	4	Dir. centr. prev. - Ufficio III
9) Elaborazione dati e trasmissione delibere e mandati	8	Dir. centr. autom. sistemi - Ufficio IV
10) Firma delibere per impegno di spesa, inserimento delibere ed allestimento plichi per ragioneria	4	Dir. centr. prev. - Ufficio III
11) Revisione delle pratiche	5	Dir. centr. ragioneria - Gruppo di lavoro
12) Elaborazione finale e predisposizione nastro	10	Dir. centr. autom. sistemi - Ufficio IV
13) Contabilizzazione ed invio alla Banca d'Italia	13	Dir. centr. ragioneria - Ufficio IV
TOTALE . . .	90	

(*) Responsabile il dirigente o il capo settore.

DIREZIONE CENTRALE PREVIDENZA - UFFICIO IV

LIQUIDAZIONI PRATICHE PARZIALMENTE MECCANIZZATE PER RICONGIUNZIONE INADEL

Legge n. 523/54 (Ultimo periodo con iscrizione Inadel)

Fasi del procedimento amministrativo	Tempo massimo giorni (art. 2)	Unità organizzativa responsabile (art. 4)
Arrivo comunicazione Inadel al protocollo generale e trasmissione alla previdenza	4	Dir. centr. patrimonio - Ufficio VI
Impianto pratica preistruttoria, richiesta fascicoli riscatti, restituzione fascicolo arch. gen.	7	Dir. centr. prev. - Ufficio IV
Interruzione termine per completamento documentazione da amministrazioni pubbliche		
Arrivo documenti protocollo generale e trasmissione alla previdenza	4	Dir. centr. patr. - Ufficio VI
Richiesta fascicolo all'archivio generale e trasmissione del medesimo	7	Dire. centr. prev. - Ufficio V
Esame pratica, liquidazione e trasmissione dati via terminale	10	Dir. centr. prev. - Uff. IV
Elaborazione dati, trasmissione delibere e mandati	8	Dir. centr. autom. sist. - Ufficio IV
Acquisizione mandati, tabulati, firma inserimento mandati per la ragioneria e consegna alla stessa	3	Dir. centr. prev. - Ufficio IV
Revisione delle pratiche	5	Dir. centr. ragioneria - Gruppo di lavoro
Correzione pratiche e trasmissione dati via terminale	3	Dir. centr. prev. - Ufficio IV
Elaborazione dati, trasmissione delibere e mandati	8	Dir. centr. autom. sist. - Ufficio IV
Firma impegno di spesa, inserimento mandati per la ragioneria e trasmissione dati	3	Dir. centr. previdenza - Ufficio IV
Revisione pratiche corrette	5	Dir. centr. ragioneria - Gruppo di lavoro
Predisposizione nastro e consegna alla ragioneria	10	Dir. centr. autom. sist. - Ufficio IV
Contabilizzazione ed invio alla Banca d'Italia	13	Dir. centr. ragioneria - Ufficio IV
TOTALE . . .	90	

(*) Responsabile il dirigente o il capo settore.

LIQUIDAZIONE PRATICHE PARZIALMENTE MECCANIZZATE PER RICONGIUNZIONE INADEL

Legge n. 523/54 (Ultimo periodo di servizio con iscrizione Enpas)

Fasi del procedimento amministrativo	Tempo massimo giorni (art. 2)	Unità organizzativa responsabile (*) (art. 4)
Liquidazione e pagamento per il solo servizio statale da parte degli uffici periferici	(**)	Uffici periferici
Trasmissione fascicolo dopo il pagamento all'ufficio ricongiunzioni	7	Uffici provinciali dir. centr. ragioneria - Ufficio IV
Adempimenti istruttori e restituzione fascicolo archivio generale	5	Dir. centr. prev. - Ufficio IV
Interruzione termini per completamento documentazione da amministrazioni pubbliche		
Arrivo documenti protocollo generale e trasmissione alla previdenza	3	Dir. centr. patr. - Ufficio VI
Richiesta fascicolo all'archivio generale e trasmissione del medesimo	7	Dir. centr. prev. - Ufficio V
Esame pratica, liquidazione e trasmissione dati via terminale	10	Dir. centr. prev. - Ufficio IV
Elaborazione dati, trasmissione delibere e mandati	8	Dir. centr. autom. sist. Ufficio IV
Acquisizione mandati, tabulati, firma inserimento mandati per la ragioneria e consegna alla stessa	3	Dir. centr. prev. - Ufficio IV
Revisione delle pratiche	5	Dir. centr. ragioneria - Gruppo di lavoro

Fasi del procedimento amministrativo	Tempo massimo giorni (art. 2)	Unità organizzativa responsabile (*) (art. 4)
Correzione pratiche e trasmissione dati via terminale	3	Dir. centr. prev. - Ufficio IV
Elaborazione dati, trasmissioni delibere e mandati	8	Dir. centr. autom. sist. - Ufficio IV
Firma impegno di spesa, inserimento mandati per la ragioneria e trasmissione dati	3	Dir. centr. previdenza - Ufficio IV
Revisione pratiche corrette	5	Dir. centr. ragioneria - Gruppo di lavoro
Predisposizione nastro e consegna alla ragioneria	10	Dir. centr. autom. sist. - Ufficio IV
Contabilizzazione ed invio alla Banca d'Italia	13	Dir. centr. ragioneria - Ufficio IV
TOTALE . . .	90	

(*) Responsabile il dirigente o il capo settore.
(**) Tempo previsto per le prime liquidazioni.

DIREZIONE CENTRALE PREVIDENZA - UFFICIO V

Fasi del procedimento amministrativo	Tempo massimo giorni (art. 2)	Unità organizzativa responsabile (*) (art. 4)
Istanze amministrazioni statali		
Richieste amm.ni finanziaria (intendenze di finanza) per rilascio dichiarazioni ai sensi della legge n. 482/85 (rimborsi Irpef agli utenti)	60	Dir. centr. prev. - Ufficio V
Interruzioni per richieste ad altre amministrazioni di documenti necessari		Dir. centr. prev. - Ufficio V
Intimazioni ammministrazioni giudiziarie (procure) per acquisire atti e chiarimenti a seguito di esposti e denunce	30	Dir. centr. prev. - Ufficio V
Istanze patronati, sindacati, difensori civili	30	Dir. centr. prev. - Ufficio V
Istanze		
Istanze di riesame pratiche di buonuscita	90	Dir. centr. prev. - Ufficio V
Istanze per chiarimenti sulle prestazioni erogate	90	Dir. centr. prev. - Ufficio V
Istanze ex art. 4 e 26 n.e. D.P.R. n. 1032/73 (riassunzioni in servizio)	30	Dir. centr. prev. - Ufficio V
Istanze per richiesta interessi ex legge n. 412/91	30	Dir. centr. prev. - Ufficio V
Istanze per rilascio dichiarazioni utili alla previdenza integrativa di alcune amministrazioni statali	30	Dir. centr. prev. - Ufficio V
Di sollecito per procedimenti non conclusi nel termine previsto dall'art. 7 della legge 20 marzo 1980, n. 75	30	Dir. centr. prev. - Ufficio V
Diffide		
Ed intimazioni legali per prestazioni dovute e non corrisposte	30	Dir. centr. prev. - Ufficio V
Esposti		
Al direttore generale per ritardi, omissioni e inosservanza delle norme di legge o regolamentari	30	Dir. centr. prev. - Ufficio V
Reintroito e riemissione assegni		
Adempimenti ragioneria per reintroito assegno, ricerca e acquisizione fascicolo previdenziale, richiesta ulteriore documentazione, eventuale sollecito e predisposizione delibera individuale di pagamento	80	Dir. centr. prev. - Ufficio V
Riemissione assegno senza reintroito (procedura semplificata in caso di sole variazioni anagrafiche)	10	Dir. centr. prev. - Ufficio V
TOTALE . . .	90	

(*) Responsabile il dirigente o il capo settore.

DIREZIONE CENTRALE PREVIDENZA UFFICIO IV

LIQUIDAZIONE RICONGIUNZIONE ENTI DISCIOLTI

Fasi del procedimento amministrativo	Tempo massimo giorni (art. 2)	Unità organizzativa responsabile (*) (art. 4)
Arrivo progetto dagli uffici periferici	7	Uffici provinciali
Arrivo documentazione protocollo generale e trasmissione alla previdenza	2	Dir. centr. patrimonio - Ufficio VI
Impianto pratiche, preistruttoria, richiesta fascicoli riscatti, restituzione fascicolo arch. gen.	5	Dir. centr. prev. - Ufficio IV
Interruzione termine per completamento documentazione da amministrazioni pubbliche		
Arrivo documentazione protocollo generale e trasmissione alla previdenza	2	Dir. centr. patr. - Ufficio VI
Richiesta fascicolo all'archivio generale e trasmissione del medesimo	3	Dirc. centr. prev. - Ufficio V
Accertamento trasferimento fondi da enti	5	Dir. centr. ragioneria - Ufficio III

Fasi del procedimento amministrativo	Tempo massimo giorni (art. 2)	Unità organizzativa responsabile (*) (art. 4)
Esame pratiche, liquidazione parzialmente meccanizzate e trasmissione dati; predisposizione delibere individuali	8	Dir. centr. prev. - Ufficio IV
Elaborazione dati, trasmissione delibere e mandati	8	Dir. centr. autom. sist. - Ufficio IV
Acquisizione mandati, tabulati, firma inserimento mandati per la ragioneria e consegna alla stessa	3	Dir. centr. prev. - Ufficio IV
Revisione delle pratiche	5	Dir. centr. ragioneria - Gruppo di lavoro
Correzione pratiche e trasmissione dati via terminale	3	Dir. centr. prev. - Ufficio IV
Elaborazione dati, trasmissione delibere e mandati	8	Dir. centr. autom. sist. - Ufficio IV
Firma impegno di spesa, inserimento mandati per la ragioneria e trasmissione dati	3	Dir. centr. previdenza - Ufficio IV
Revisione pratiche corrette	5	Dir. centr. ragioneria - Gruppo di lavoro
Predisposizione nastro e consegna alla ragioneria	10	Dir. centr. autom. sist. - Ufficio IV
Contabilizzazione ed invio alla Banca d'Italia	13	Dir. centr. ragioneria - Ufficio IV
TOTALE . . .	90	

(*) Responsabile il dirigente o il capo settore

93A3426

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 28 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la tabella XII relativa all'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in lettere;

Vista la tabella XIII relativa all'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in filosofia;

Vista la tabella XXIII-*bis* relativa all'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in storia;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 23 luglio 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

All'art. 76, nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunta la disciplina:

«storia sociale».

All'art. 77, nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia è aggiunta la disciplina:

«storia sociale».

All'art. 88, nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in storia indirizzo moderno è aggiunta la disciplina:

«storia sociale».

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 28 ottobre 1992

Il rettore: ROVERSI-MONACO

93A3453

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 19 aprile 1993, n. 113 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 90 del 19 aprile 1993), **coordinato con la legge di conversione 18 giugno 1993, n. 191** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), **recante: «Interventi finanziari a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Il contributo attribuito alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 ***(a)***, è determinato, *per ciascuno degli anni 1993 e 1994* in lire 40.500 milioni ed è ripartito, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il 60 per cento in parti uguali tra le singole camere, per il 20 per cento in proporzione al numero dei comuni della provincia e per il restante 20 per cento in proporzione alla popolazione residente nella provincia in base ai dati del censimento del 1991.

2. *Per ciascuno degli anni 1993 e 1994*, è autorizzata la spesa di lire 64.560 milioni, da erogarsi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alle camere di commercio in misura pari a quella attribuita per l'anno 1992 ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 ***(b)***. Il contributo non compete alle camere di commercio incluse nel territorio della regione Trentino-Alto Adige, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 ***(c)***.

3. *Per ciascuno degli anni 1993 e 1994* è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 1° agosto 1988, n. 340 ***(d)***. I contributi possono essere comulati con i benefici finanziari disposti dalle Comunità europee. Il contributo nelle spese di funzionamento delle camere di commercio italiane all'estero è incrementato, *per ciascuno degli anni 1993 e 1994*, dell'importo di lire 3.500 milioni.

4. Sono escluse dal pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51 ***(e)***, le ditte che alla data del 1° gennaio risultino dichiarate fallite e per le quali il tribunale non abbia autorizzato la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa, *le società in liquidazione o che abbiano cessato l'esercizio dell'attività e le società cooperative per le quali sia stato proposto lo scioglimento d'ufficio di cui all'articolo 2544 del codice civile **(f)**. Il diritto annuale per le società di persone è determinato nella misura di lire 250.000.*

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, determinato *in lire 110.560 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994*, si provvede mediante corrispondente riduzione dello *stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993*, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(a) Il comma 18 dell'art. 5 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) prevede che: «Per l'anno 1986 alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è altresì attribuito a titolo di concorso nelle spese di mantenimento degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli uffici di statistica un contributo straordinario di lire 26.500 milioni da ripartire in quote uguali tra le singole camere».

(b) Il comma 5 dell'art. 12 del D.L. n. 8/1993 (Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica) prevede che: «Per l'anno 1992, è autorizzata la spesa di lire 66.000 milioni da erogarsi alle camere di commercio con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, che si esprime ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, n. 947, secondo criteri perequativi che tengano conto del saldo negativo registrato tra le entrate accertate per il 1991 derivanti dall'emissione dei bollettini del diritto annuale e quelle per il 1990 derivanti dall'emissione dei bollettini del diritto annuale e dalle somme attribuite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 638 del 1972 e che tengano conto delle esigenze di bilancio delle singole camere di commercio».

Il D.P.R. n. 947/1985, approva il nuovo statuto dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura avente sede in Roma.

Il D.P.R. n. 638/1972 reca disposizioni per l'attribuzione di somme agli enti indicati nell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la delegabilità delle entrate.

(c) L'art. 4 del D.Lgs. n. 266/1992 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento) è così formulato:

«Art. 4 (*Funzioni amministrative*). — 1. Nelle materie di competenza propria della regione o delle province autonome la legge non può attribuire agli organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione, salvi gli interventi richiesti ai sensi dell'art. 22 dello statuto medesimo.

2. Quando nell'esercizio delle proprie funzioni gli organi o uffici statali e quelli regionali o provinciali riscontrino violazioni di norme o provvedimenti rispettivamente regionali o provinciali, ovvero statali, ne riferiscono all'autorità amministrativa competente per i provvedimenti ad essa spettanti.

3. Fermo restando quanto disposto dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, nelle materie di cui al comma 1 le amministrazioni statali, comprese quelle autonome, e gli enti dipendenti dallo Stato non possono disporre spese né concedere, direttamente o indirettamente, finanziamenti o contributi per attività nell'ambito del territorio regionale o provinciale».

(d) Il comma 2 dell'art. 5 della legge n. 340/1988 (Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonché per l'acquisizione allo Stato del gettito ILOR. Contributi straordinari alle camere di commercio) così recita: «2. È altresì autorizzata la spesa di 4 miliardi di lire per il 1988, di 3 miliardi di

lire per il 1989 e di 3 miliardi di lire per il 1990 per la situazione presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di un fondo per la concessione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di contributi fino al 50 per cento delle spese sostenute per la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori chimico-merceologici».

(e) L'art. 34 del D.L. n. 786/1981 (Disposizioni in materia di finanza locale) ha istituito a favore delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura un diritto annuale a carico di tutte le ditte che svolgono attività economica, iscritte agli albi e ai registri tenuti dalla predette camere. Se ne trascrive il testo, quale risulta a seguito della modifica apportata dall'art. 3 del D.L. 28 agosto 1987, n. 357, convertito dalle legge 26 ottobre 1987, n. 435, il quale ne ha abrogato l'originario terzo comma:

«Art. 34. — A decorrere dall'anno 1982 ed al fine di accrescere gli interventi promozionali in favore delle piccole e medie imprese, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, percepiscono un diritto annuale a carico di tutte le ditte che svolgono attività economica iscritte agli albi e ai registri tenuti dalle predette camere, determinato nelle seguenti misure: ditte individuali, società di persone, società cooperative, consorzi: L. 20.000; società con capitale sociale deliberato fino a 200 milioni: L. 30.000; società con capitale sociale deliberato da oltre 200 milioni a un miliardo: L. 40.000; società con capitale sociale deliberato da oltre 1 miliardo a 10 miliardi: L. 50.000, con un aumento di L. 10.000 per ogni 10 miliardi di capitale in più, o frazione di 10 miliardi.

Nel caso che la ditta abbia più esercizi commerciali, industriali o di altre attività economiche in province diverse da quella della sede principale, è inoltre dovuto per ogni provincia, nella quale abbia almeno un esercizio, un diritto pari al 20 per cento di quello stabilito per la ditta medesima.

Per l'importo non pagato nei tempi e nei modi prescritti si farà luogo alla riscossione, mediante emissione di apposito ruolo, nelle forme previste dall'art. 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, applicando una sovratassa pari al 5 per cento del diritto dovuto per ogni mese di ritardo o frazione di mese superiore a quindici giorni».

Gli importi sono stati via via elevati da provvedimenti successivi.

(f) Si trascrive il testo dell'art. 2544 del codice civile, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

«Art. 2544 (*Scioglimento per atto dell'autorità*). — Le società cooperative, che a giudizio dell'autorità governativa non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono state costituite, o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale, o non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte con provvedimento dell'autorità governativa, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e da iscriversi nel registro delle imprese. *Le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica.*

Se vi è luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati uno o più commissari liquidatori».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

93A3525

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 17 giugno 1993, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Modifica della legge 20 maggio 1970, n. 300: rappresentatività sindacale».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso CISNAL - Via Principe Amedeo n. 42 - Roma.

93A3528

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 19 aprile 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Yale Security Products, con sede in Aprilia (Latina) e unità di Aprilia (Latina), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Yale Security Products, con sede in Aprilia (Latina) e unità di Aprilia (Latina), per il periodo dall'8 agosto 1992 al 19 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza 9 agosto 1992;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Contir, con sede in Cecchina-Ariccia (Roma) e unità di Cecchina-Ariccia (Roma), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992;

Contributo addizionale: no - Concordato preventivo;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Contir, con sede in Cecchina-Ariccia (Roma) e unità di Cecchina-Ariccia (Roma), per il periodo dall'8 agosto 1992 al 25 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1992 con decorrenza 8 agosto 1992;

Contributo addizionale: no - Concordato preventivo;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Polifloor, con sede in Anzio (Roma) e unità di Anzio (Roma), per il periodo dall'8 giugno 1992 al 7 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 14 luglio 1992 con decorrenza 8 giugno 1992;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. C.P.A. Sud, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma), per il periodo dal 1° giugno 1992 al 30 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 15 luglio 1992 con decorrenza 1° giugno 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

Con decreto ministeriale 19 aprile 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Mondial Piston, con sede in La Loggia (Torino), unità di La Loggia (Torino) e Saluzzo (Cuneo), per il periodo dal 31 agosto 1992 al 28 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 28 settembre 1992 con decorrenza 31 agosto 1992;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Filatura Sassone, con sede in Milano e unità di Biella (Vercelli), per il periodo dal 12 ottobre 1992 all'11 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 9 novembre 1992 con decorrenza 12 ottobre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sinat abrasivi, con sede in Grugliasco (Torino) e unità di Grugliasco (Torino), per il periodo dal 31 agosto 1992 al 28 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza 31 agosto 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Legatoria del Verbano, con sede in Gravellona Toce (Novara) e unità di Gravellona Toce (Novara), per il periodo dal 13 aprile 1992 al 12 ottobre 1992.

Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1992 con decorrenza 13 aprile 1992;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 13 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Legatoria del Verbano, con sede in Gravellona Toce (Novara) e unità di Gravellona Toce (Novara), per il periodo dal 13 ottobre 1992 al 12 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 13 ottobre 1992;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Gruppo plastico industriale, con sede in Nichelino (Torino), unità di Copiano (Pavia), Grugliasco (Torino), Nichelino (Torino), San Benigno (Torino) e uffici enti centrali Grugliasco (Torino), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Gruppo plastico industriale, con sede in Nichelino (Torino), unità di Copiano (Pavia), Grugliasco (Torino), Nichelino (Torino), San Benigno (Torino) e uffici enti centrali Grugliasco (Torino), per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza 8 agosto 1992;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Giuseppe Ratti industria ottica, con sede in Torino, unità di Lauriano Po (Torino) e Torino, per il periodo dal 31 agosto 1992 al 28 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 2 settembre 1992 con decorrenza 31 agosto 1992;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. G.O.M., con sede in Gattico (Novara) e unità di Gattico (Novara), per il periodo dall'11 maggio 1992 al 10 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1992 con decorrenza 11 maggio 1992;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'11 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. G.O.M., con sede in Gattico (Novara) e unità di Gattico (Novara), per il periodo dal 28 gennaio 1993 al 10 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 4 febbraio 1993 con decorrenza 11 novembre 1992.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Gigieffe, con sede in Gargallo (Novara) e unità di Gargallo (Novara), per il periodo dal 31 agosto 1992 al 28 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1992 con decorrenza 31 agosto 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Elettrochimica canavese, con sede in Borgofranco di Ivrea (Torino) e unità di Borgofranco di Ivrea (Torino), per il periodo dal 30 giugno 1992 al 29 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 17 agosto 1992 con decorrenza 30 giugno 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. G. & F. Riorda industrie abbigliamento, con sede in Fossano (Cuneo) e unità di Fossano (Cuneo), per il periodo dall'11 maggio 1992 al 10 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 22 giugno 1992 con decorrenza 11 maggio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'11 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. G. & F. Riorda industrie abbigliamento, con sede in Fossano (Cuneo) e unità di Fossano (Cuneo), per il periodo dall'11 novembre 1992 al 10 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1992 con decorrenza 11 novembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Roj Electrotex, con sede in Biella (Vercelli) e unità di Biella (Vercelli), per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 6 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1992 con decorrenza 7 febbraio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Texcontrol, con sede in Ponzano Veneto (Treviso) e unità di Piobesi (Torino), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 20 marzo 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992;

17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Texcontrol, con sede in Ponzano Veneto (Treviso) e unità di Piobesi (Torino), per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 3 settembre 1992 con decorrenza 8 agosto 1992;

18) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Utilizzazioni elettro industriali - U.E.I., con sede in Milano e unità di Carema (Torino), per il periodo dal 6 gennaio 1992 al 5 luglio 1992.

Istanza aziendale presentata l'11 febbraio 1992 con decorrenza 6 gennaio 1992;

19) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 6 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Utilizzazioni elettro industriali - U.E.I., con sede in Milano e unità di Carema (Torino), per il periodo dal 6 luglio 1992 al 5 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 31 luglio 1992 con decorrenza 6 luglio 1992;

20) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Tecnamotor, con sede in Torino e unità di Torino, per il periodo dal 3 febbraio 1992 al 2 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 5 febbraio 1992 con decorrenza 3 febbraio 1992;

21) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 3 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Tecnamotor, con sede in Torino e unità di Torino, per il periodo dal 31 dicembre 1992 al 2 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 7 gennaio 1993 con decorrenza 3 agosto 1992.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991;

22) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Lane Grawitz, con sede in Gaglianico (Vercelli) e unità di Gaglianico (Vercelli), per il periodo dal 30 marzo 1992 al 29 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 20 maggio 1992 con decorrenza 30 marzo 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

23) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 30 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Lane Grawitz, con sede in Gaglianico (Vercelli) e unità di Gaglianico (Vercelli), per il periodo dal 30 settembre 1992 all'8 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1992 con decorrenza 30 settembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

24) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Cotraf, con sede in Pinerolo (Torino), unità di Cascine Vica (Torino) e Orbassano (Torino), per il periodo dal 2 marzo 1992 al 1° settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 10 aprile 1992 con decorrenza 2 marzo 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

25) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Cotraf, con sede in Pinerolo (Torino), unità di Cascine Vica (Torino) e Orbassano (Torino), per il periodo dal 2 settembre 1992 al 1° marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 1992 con decorrenza 2 settembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

26) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.a.s. Robert Ross, con sede in Strambino (Torino) e unità di Strambino (Torino), per il periodo dal 6 aprile 1992 al 5 ottobre 1992.

Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1992 con decorrenza 6 aprile 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

27) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 6 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.a.s. Robert Ross, con sede in Strambino (Torino) e unità di Strambino (Torino), per il periodo dal 6 ottobre 1992 al 5 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 6 ottobre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

28) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Conceria Capra, con sede in Cesara (Novara) e unità di Cesara (Novara), per il periodo dal 27 aprile 1992 al 26 ottobre 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1992 con decorrenza 27 aprile 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

29) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 27 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Conceria Capra, con sede in Cesara (Novara) e unità di Cesara (Novara), per il periodo dal 27 ottobre 1992 al 26 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 20 novembre 1992 con decorrenza 27 ottobre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

30) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. O.C.R.A.S. Zambelli, con sede in Mappano di Caselle (Torino) e unità di Mappano di Caselle (Torino), per il periodo dal 15 giugno 1992 al 14 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1992 con decorrenza 15 giugno 1992;

31) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 15 giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. O.C.R.A.S. Zambelli, con sede in Mappano di Caselle (Torino) e unità di Mappano di Caselle (Torino), per il periodo dal 15 dicembre 1992 al 14 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1993 con decorrenza 15 dicembre 1992;

32) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Idrominerale Bognanco, con sede in Canzo (Como) e unità di Borgo San Dalmazzo (Cuneo), per il periodo dall'8 settembre 1992 al 7 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 6 ottobre 1992 con decorrenza 8 settembre 1992;

33) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Valeo vision, con sede in Santena (Torino) e unità di Rivalta (Torino), per il periodo dal 31 agosto 1992 al 28 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 29 settembre 1992 con decorrenza 31 agosto 1992;

34) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. G.F.T., con sede in Torino, unità di Torino, Settimo Torinese e Bosconero (Torino), per il periodo dal 7 settembre 1992 al 6 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 16 settembre 1992 con decorrenza 7 settembre 1992;

Con decreto ministeriale 19 aprile 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 24 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Concerie Cogolo, con sede in Zugliano di Pozzuolo del Friuli (Udine), unità di Zugliano e S. Giorgio di Nogaro (Udine), per il periodo dal 21 luglio 1992 al 20 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1992 con decorrenza 21 luglio 1992.

Contributo addizionale: no - amministrazione straordinaria.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 24 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Concerie Cogolo, con sede in Zugliano di Pozzuolo del Friuli (Udine), unità di Zugliano e S. Giorgio di Nogaro (Udine), per il periodo dal 21 gennaio 1993 al 23 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1992 con decorrenza 21 gennaio 1993.

Contributo addizionale: no - amministrazione straordinaria.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Nuova forneria, con sede in Novara, limitatamente all'unità di Cornaredo (Milano), per il periodo dal 1° luglio 1992 al 31 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 15 giugno 1992 con decorrenza 1° luglio 1992;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Filatura trentina, con sede in Brescia e unità di Storo (Trento), per il periodo dal 6 aprile 1992 al 5 ottobre 1992.

Istanza aziendale presentata l'11 maggio 1992 con decorrenza 6 aprile 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 6 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Filatura trentina, con sede in Brescia e unità di Storo (Trento), per il periodo dal 6 ottobre 1992 al 5 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 5 ottobre 1992 con decorrenza 6 ottobre 1992;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Decos, con sede in Lavis (Trento), e unità di Lavis (Trento), per il periodo dal 13 aprile 1992 al 12 ottobre 1992.

Istanza aziendale presentata il 13 maggio 1992 con decorrenza 13 aprile 1992;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 13 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Decos, con sede in Lavis (Trento), e unità di Lavis (Trento), per il periodo dal 13 ottobre 1992 al 12 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 29 ottobre 1992 con decorrenza 13 ottobre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta effetto dall'11 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Socimi società costruzioni industriali Milano, con sede in Milano e unità di Arluno (Milano), Binasco (Milano), Chilivani (Sassari) e Milano, per il periodo dall'11 novembre 1992 al 10 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 14 dicembre 1992 con decorrenza 11 novembre 1992.

Contributo addizionale: no - amministrazione straordinaria.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Asem, con sede in Buia (Udine) e unità di Buia, Artegna, Renna (Udine), Ufficio reg. di Casalecchio di Reno (Bologna), ufficio reg. di Cinisello (Milano), ufficio reg. di Napoli, ufficio reg. di Roma, ufficio reg. di S. Martino B.A. (Verona), per il periodo dal 16 marzo 1992 al 15 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1992 con decorrenza 16 marzo 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 16 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Asem, con sede in Buia (Udine), e unità di Buia e Artegna (Udine), per il periodo dal 16 settembre 1992 al 15 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1992 con decorrenza 16 settembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. De Simon, con sede in Osoppo (Udine), e unità di Osoppo (Udine), per il periodo dal 18 maggio 1992 al 17 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 22 giugno 1992 con decorrenza 18 maggio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 18 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. De Simon, con sede in Osoppo (Udine) e unità di Osoppo (Udine), per il periodo dal 18 novembre 1992 al 17 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 15 dicembre 1992 con decorrenza 18 novembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Manfrini R. arti grafiche Vallagarina, con sede in Calliano (Trento) e unità di Calliano (Trento), per il periodo dal 7 settembre 1992 al 6 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata l'11 settembre 1992 con decorrenza 7 settembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Microleghe trentine, con sede in Rovereto (Trento) e unità di Rovereto (Trento), per il periodo dal 6 luglio 1992 al 5 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 31 luglio 1992 con decorrenza 6 luglio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 6 luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Microleghe trentine, con sede in Rovereto (Trento) e unità di Rovereto (Trento), per il periodo dal 6 gennaio 1993 al 5 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 12 gennaio 1993 con decorrenza 6 gennaio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sidemar, con sede in Trieste e unità di Monfalcone (Gorizia) e Trieste, per il periodo dal 3 agosto 1992 al 2 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata l'8 settembre 1992 con decorrenza 3 agosto 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Cav. Luigi Presel, con sede in Trieste e unità di Trieste, per il periodo dal 1° giugno 1992 al 27 ottobre 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1992 con decorrenza 1° giugno 1992.

Contributo addizionale: no - concordato preventivo dal 12 giugno 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

93A3434

Rettifica al decreto ministeriale 21 gennaio 1993 concernente la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «Stalla sociale C.A.P. Zoo - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Piacenza.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1993 viene rettificato il precedente decreto ministeriale 21 gennaio 1993 con il quale il dott. Arnaldo Senizza è stato nominato commissario liquidatore della cooperativa agricola «Stalla sociale C.A.P. Zoo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Piacenza, limitatamente al nominativo del predetto commissario indicato erroneamente in Aldo Senizza anziché Arnaldo Senizza.

93A3458

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 17 giugno 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 17 giugno 1993

Dollaro USA	1503,74
ECU	1775,92
Marco tedesco	906,69
Franco francese	269,78
Lira sterlina	2272,90
Fiorino olandese	808,55
Franco belga	44,11
Peseta spagnola	11,860
Corona danese	237,13
Lira irlandese	2214,56
Dracma greca	6,655
Escudo portoghese	9,519
Dollaro canadese	1177,10
Yen giapponese	14,043
Franco svizzero	1013,99
Scellino austriaco	128,84
Corona norvegese	214,80
Corona svedese	202,29
Marco finlandese	269,73
Dollaro australiano	1013,52

93A3529

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di ingegneria:

macchine elettriche.

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di ingegneria:

chimica applicata alla tutela dell'ambiente.

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Facoltà di ingegneria:

geometria.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di giurisprudenza:

istituzioni di diritto privato;
istituzioni di diritto romano;
storia del diritto romano;
sociologia del diritto;
filosofia del diritto;
storia del diritto italiano;
diritto delle assicurazioni;
istituzioni di diritto processuale;
economia e politica monetaria.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di lettere e filosofia:

etnologia.

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Facoltà di economia e commercio:

istituzioni di diritto privato;
metodologie e determinazioni quantitative di azienda.

Facoltà di ingegneria:

meccanica razionale;
fisica tecnica.

ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE DI NAPOLI

Facoltà di lingue e letterature straniere:

lingua e letteratura cinese;
lingua e letteratura tedesca.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

93A3472

REGIONE PUGLIA

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Conversano e Taranto

La giunta della regione Puglia con atto n. 684 del 19 aprile 1993 esecutivo a norma di legge, ha recepito le osservazioni al piano regolatore generale del comune di Conversano prodotte dalle signore Ramunni Ada, Ramunni Maria, Ramunni Antonietta ed altri in adempimento delle sentenze T.A.R. Puglia 18 ottobre 1985 e Consiglio di Stato 2 febbraio 1988.

La giunta della regione Puglia con atto n. 686 del 19 aprile 1993 esecutivo a norma di legge, ha approvato la variante al piano regolatore generale vigente del comune di Taranto, per la localizzazione aree per nuova sezione staccata della Biblioteca nazionale, sezione di fonetica di Stato, centro di documentazione e centro di servizi pubblici.

93A3462

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Santa Cesarea Terme

La giunta della regione Puglia con atto n. 688 del 19 aprile 1993 esecutivo a norma di legge, ha approvato in via definitiva con prescrizioni e modifiche di ufficio il piano regolatore generale del comune di Santa Cesarea Terme (Lecce), adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 96 del 30 novembre 1984.

93A3461

REGIONE VALLE D'AOSTA

Scioglimento della società cooperativa «La Première a r.l.», in Aosta

Con deliberazione n. 4852, in data 21 maggio 1993, la giunta regionale ha deliberato lo scioglimento, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire, della società cooperativa «La Première a r.l.», con sede nel comune di Aosta, costituita con atto rogito del notaio Marcoz Guido in data 5 dicembre 1988 e iscritta al n. 5646 del registro delle società del tribunale di Aosta.

93A3463

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.300